CONDIZIONI GENERALI

(DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO: 01/06/2026

SOMMARIO

Art. 1 - Oggetto e rischi del Contratto 3
Art. 2 - Le parti del Contratto 3
Art. 3 - Set Informativo e Perimetro contrattuale 3
Art. 4 - Supporti d'Investimento 3
Art. 5 - Coperture assicurative, relativi Benefici e Prestazioni assicurative 6
Art. 6 - Durata del Contratto 7
Art. 7 - Cause di esclusione delle Coperture assicurative e periodo di carenza 7
Art. 8 - Valuta del Contratto - Premi - modalità di versamento – mezzi di pagamento 8
Art. 9 - Investimento dei Premi 8
Art. 10 - *Switch* 9
Art. 11 - Riscatto 10
Art. 12 - Conversione delle Prestazioni assicurative in rendita 10
Art. 13 - Data Valuta, Data di Valorizzazione della quota, valuta contrattuale, Certificato di Polizza e lettera di conferma 10
Art. 14 - Clausola di Rivalutazione 12
Art. 15 - Costi di gestione amministrativa e Premi di rischio (Costi delle Coperture assicurative) 12
Art. 16 - Clausola di salvaguardia 12
Art. 17 - Attività di monitoraggio e aggiornamento degli OICR 13
Art. 18 - Opzione di Prelievo Programmato ai fini del versamento dell'Imposta sulle Riserve Matematiche (IRM) 13
Art. 19 - Beneficiari 14
Art. 20 - Conclusione, efficacia del Contratto, diritto di Revoca e di Recesso 14
Art. 21 - Struttura dei costi 15
Art. 22 - Pubblicazione periodica 16
Art. 23 - Documento unico di rendicontazione 17
Art. 24 - Richieste di pagamenti e disponibilità del capitale 17
Art. 25 - Dichiarazioni del Contraente 18
Art. 26 – Protezione dei dati personali 18
Art. 27 - Cessione e costituzione in garanzia 18
Art. 28 - Impignorabilità e insequestrabilità 18
Art. 29 - Comunicazioni 18
Art. 30 - Comunicazioni in caso di perdite 19
Art. 31 - Riesame del Set Informativo – informativa in corso di Contratto 19
Art. 32 - Riscontro alle richieste di informazioni - Informazioni aggiuntive 20
Art. 33 - Prescrizione 20
Art. 34 - Lingua del Contratto 20
Art. 35 - Legge del Contratto 20
Art. 36 - Foro competente 20
Art. 37 - Clausola delle sanzioni internazionali 20
Art. 38 - Prevenzione delle Frodi 20
Art. 39- Scambio automatico e obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica («DAC 6») 20

ART. 1 - OGGETTO E RISCHI DEL CONTRATTO

Generali Orchestra Private Insurance è un contratto di assicurazione individuale sulla vita che, a fronte del versamento di un Premio unico con possibilità di effettuare versamenti aggiuntivi di Premio nel corso della durata contrattuale, prevede la corresponsione di un capitale al decesso dell'Assicurato.

A tal fine, il Contratto (prodotto d'investimento assicurativo di tipo misto multiramo), offre la possibilità di investire in un Fondo Generale (ramo I), e/o in uno o più Fondi Esterni selezionati dalla Compagnia e/o Fondi Interni (Collettivi o Dedicati) (ramo III), ovvero in una combinazione di entrambi, secondo la composizione prescelta dal Contraente.

La prestazione derivante dall'investimento nel Fondo Generale (ramo I) viene definita "Prestazione in Euro".

Per questa parte, l'investimento del Premio è contrattualmente garantito dalla Compagnia e il Contraente non ne sostiene il rischio d'investimento, in quanto l'obiettivo del Fondo Generale (che è un fondo costituito da un insieme di attività finanziarie in cui confluiscono i Premi derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita rivalutabili) è quello di garantire la conservazione del capitale. La Compagnia assume, per la parte di Premio investita nel Fondo Generale, la garanzia del capitale investito, al netto dei Costi che gravano sul Contratto.

Per la determinazione della Prestazione in Euro si rimanda al successivo Art. 14 ("Clausola di Rivalutazione").

La prestazione derivante dall'investimento nei Fondi Esterni e/o Fondi Interni (Collettivi o Dedicati) (ramo III) viene definita "Prestazione in quote".

Per questa parte, la Compagnia non fornisce garanzia di restituzione, né di rendimento del capitale. Il valore delle prestazioni è infatti direttamente collegato alle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le quote sono la rappresentazione e il livello di rischio di questa parte di Contratto dipende dalla politica di gestione del singolo Fondo Interno o del Fondo Esterno e dalla loro combinazione reciproca. Le variazioni positive o negative degli attivi sottostanti hanno un impatto diretto sul Valore Raggiunto dal Contratto, che aumenta o diminuisce a seconda di tali variazioni, con la conseguenza che il Valore Raggiunto dal Contratto in un dato momento potrebbe essere inferiore al Premio (lordo) versato, indipendentemente dagli eventuali riscatti parziali effettuati sul Contratto. La Compagnia non è in alcun caso responsabile delle variazioni in negativo del Contratto derivanti da tali oscillazioni.

Qualsiasi Premio versato (iniziale o aggiuntivo) è soggetto all'approvazione preventiva della Compagnia.

Inoltre, la Compagnia può rifiutare o sospendere qualsiasi investimento nel Fondo Generale (tramite Premio iniziale, Premio aggiuntivo o *Switch*).

Il Contratto non prevede vincoli di destinazione dei Premi investiti, che possono essere distribuiti tra i diversi Supporti d'Investimento in funzione delle esigenze assicurative del Contraente e delle soglie minime d'investimento previste.

L'età dell'Assicurato alla sottoscrizione del Contratto non può essere inferiore a 18 anni e superiore a 85 anni.

Per il dettaglio dei Fondi Esterni e dei Fondi Interni si rimanda all'Universo Investibile allegato al Modulo di Proposta.

Si informa che il prodotto "Generali Orchestra Private Insurance" non soddisfa almeno uno dei criteri previsti all'art. 16 del Regolamento UE 2017/2359 e pertanto non è da qualificarsi quale prodotto di investimento assicurativo non complesso.

ART. 2 - LE PARTI DEL CONTRATTO

Il Contratto è stipulato con, ed emesso da, Generali Luxembourg S.A., compagnia assicurativa costituita in forma di società anonima di diritto lussemburghese, debitamente autorizzata all'esercizio dell'attività di assicurazione e soggetta alla vigilanza del *Commissariat aux Assurances* (CAA), che è l'Autorità di controllo lussemburghese delle imprese di assicurazione. La sede legale della Compagnia è in L-2370 Hesperange (Granducato di Lussemburgo), tel.: +352 27 86 26 20, internet: www.generali.lu.

Il Contraente è la persona fisica o giuridica che stipula il Contratto con la Compagnia ed esercita tutte le prerogative connesse al Contratto, quali pagamento di Premi, *Switch*, Riscatti parziali o totale.

Il Contratto può essere concluso congiuntamente da non più di due persone fisiche.

Il Contratto può essere concluso da una persona giuridica.

ART. 3 - SET INFORMATIVO E PERIMETRO CONTRATTUALE

Il Set Informativo è composto dai seguenti documenti:

- Documento contenente le informazioni chiave per i prodotti d'investimento assicurativi (KID);
- Documento informativo precontrattuale aggiuntivo relativo ai prodotti d'investimento assicurativi (DIP Aggiuntivo IBIP);
- Condizioni generali, che includono il Glossario delle definizioni;
- Modulo di Proposta e dai relativi Allegati, che includono:
  - Allegato I - Universo Investibile:
    - I.I - Caratteristiche del Fondo Generale;
    - I.II - Elenco dei Supporti d'Investimento espressi in quote;
  - Allegato II - Nota informativa riguardante l'investimento in Attivi Speciali;
  - Allegato III - Investimento in un Fondo Interno Collettivo (Scheda d'Investimento);
  - Allegato IV - Investimento in un Fondo Interno Dedicato (Scheda d'Investimento);
  - Allegato V - Modulo KYC – conoscenza del cliente;
  - Allegato VI - Dichiarazione di titolare effettivo in caso di mandato fiduciario;
  - Allegato VII - Elenco giustificativi (Documenti da accludere);
  - Allegato VIII - Incarico di divulgazione specifica;
  - Allegato IX – Integrazione dei rischi in materia di sostenibilità nelle decisioni d'investimento di Generali Luxembourg;
  - Allegato X - Questionario medico:
    - X.A1 - Questionario medico semplificato 18-69;
    - X.A2 - Questionario medico semplificato 70+;
    - X.B1 - Questionario medico completo 18-69;
    - X.B2 - Questionario medico completo 70+;
  - Allegato XI - Informativa sul trattamento dei dati personali.

I documenti sopra elencati devono essere consegnati contestualmente al potenziale Contraente, prima della sottoscrizione del Modulo di Proposta, nell'ultima versione disponibile, pubblicata nel sito internet della Compagnia, www.generali.lu; la pubblicazione è mantenuta per tutta la durata della commercializzazione.

Il Contratto è composto da:

- I documenti che compongono il Set Informativo;
- Il Certificato di Polizza (Condizioni Particolari);
- Le eventuali Clausole aggiuntive nonchè ogni addendum o allegato emessi in corso di Contratto.

ART. 4 - SUPPORTI D'INVESTIMENTO

Il Contratto consente di investire il Premio unico iniziale e gli eventuali Premi unici aggiuntivi, al netto dei Costi di caricamento, in uno o più dei seguenti Supporti d'Investimento:

- Fondo Generale;
- Fondi Esterni (OICR);
- Fondi Interni Collettivi (FIC) o Dedicati (FID).

Le prestazioni previste dal Contratto sono espresse in Euro per quanto riguarda il Fondo Generale e in quote (units) per tutti gli altri Supporti d'Investimento.

Il Contraente può effettuare le proprie scelte tra i diversi Supporti d'Investimento disponibili in funzione della propria propensione al rischio.

Per la parte investita in Supporti d'Investimento espressi in quote, il capitale investito è variabile in funzione del valore degli attivi sottostanti e non vi è alcuna garanzia circa la restituzione dei Premi versati in sede di Riscatto o alla Scadenza del Contratto (salvo che tale garanzia sia espressamente pattuita attraverso l'attivazione della Copertura assicurativa opzionale "Protezione del Premio investito" di cui all'Art. 5.3). L'investimento del Contraente è comunque soggetto a un Rischio di controparte, un Rischio di liquidità e un Rischio di mercato.

Tramite i diversi Supporti d'Investimento previsti dal Contratto, il Contraente può investire in strumenti alternativi (quali fondi di private equity, hedge funds e fondi di fondi hedge), fondi immobiliari (e/o fondi di fondi immobiliari) e/o attivi caratterizzati da limitata liquidità (attivi diversi, per esempio, da attivi liquidi quali azioni e obbligazioni quotate e quote di fondi aperti) - congiuntamente denominati "Attivi Speciali". Le disposizioni prudenziali lussemburghesi dispongono che, prima di effettuare l'investimento iniziale, diretto o indiretto, in un Attivo Speciale, il Contraente presti il proprio consenso espresso. Il Contraente può prestare il proprio consenso esplicito all'investimento in Attivi Speciali tramite la sottoscrizione, per accettazione, della "Nota informativa riguardante l'investimento in Attivi Speciali". La firma apposta dal Contraente su tale nota informativa (costituente l'Allegato II al Modulo di Proposta) implica l'accettazione dei rischi legati al proprio investimento in tali categorie di attivi.

Le attività finanziarie componenti ogni Supporto d'Investimento sono di proprietà della Compagnia anche se ne costituiscono un patrimonio separato rispetto alle altre attività.

Gli investimenti finanziari di ogni Supporto d'Investimento sono sottoposti alla normativa del Granducato di Lussemburgo. Ogni tipologia d'investimento offerta al Contraente e la gestione finanziaria del medesimo dovrà conformarsi alle disposizioni dettate dal *Commissariat aux Assurances* nella sua Lettera Circolare 15/03 (LC CAA 26/1 cosi come modificata), e più genericamente ad ogni altra disposizione con la quale la predetta autorità di controllo impone determinati limiti d'investimento. Tale regolamentazione può essere consultata sul sito internet della suddetta autorità di controllo (https://www.caa.lu). Il Contraente può richiedere alla Compagnia copia della menzionata regolamentazione, tenendo però presente che la medesima è suscettibile di modifiche in corso di Contratto.

Inoltre, secondo quanto disposto dagli articoli 118 della legge del 7 dicembre 2015 sul settore assicurativo del Gran-Ducato di Lussemburgo e 56 del regolamento del *Commissariat aux Assurances* 26/1 cosi come modificata del 7 dicembre 2015 recante disposizioni relative alle imprese di assicurazione, il Contraente gode di un privilegio in relazione al rimborso degli attivi sottostanti. In caso di liquidazione della Compagnia Assicurativa i Contraenti e i Beneficiari saranno rimborsati in priorità rispetto a tutti gli altri creditori della Compagnia.

4.1 FONDO GENERALE

Il Fondo Generale è un fondo in Euro per il quale il Contraente non sostiene il rischio d'investimento.

La restituzione del capitale investito, ossia il Premio versato al momento della sottoscrizione del Contratto, al netto dei Costi di caricamento e di eventuali Riscatti parziali/Switch per disinvestimenti, nonché dei prelievi di ulteriori costi (in particolare dei Premi di rischio) e altre spese (in particolare i Costi di gestione amministrativa del Fondo Generale), ma incrementato di eventuali Premi aggiuntivi/Switch per investimento, per la parte investita nel Fondo Generale è garantita in qualsiasi momento indipendentemente dall'andamento dei mercati finanziari.

Si rimanda all'Allegato I.I dell'Universo Investibile ("Caratteristiche del Fondo Generale") per quanto riguarda le caratteristiche della garanzia di capitale e la determinazione del Tasso d'Interesse Minimo Garantito.

4.2 FONDI ESTERNI (OICR)

Il Premio versato può essere investito in uno o più Fondi Esterni, ossia Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR), come i fondi comuni d'investimento e le Sicav, per i quali il Contraente sostiene integralmente i rischi di investimento, selezionati dall'Elenco dei Supporti d'Investimento espressi in quote disponibile nell'Allegato I.II dell'Universo Investibile, raggiungibile anche dal sito internet della Compagnia www.generali.lu.

Gli OICR possono essere costituiti anche da Fondi d'Investimento Alternativi (FIA) di qualsiasi tipologia ammessa.

Le caratteristiche dettagliate, compreso il relativo profilo di rischio e la politica di gestione, di ciascun Fondo Esterno selezionabile sono indicate nella relativa documentazione di informazione finanziaria (prospetto, regolamento del fondo, statuto, documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori, ecc.), liberamente consultabile accedendo al sito internet della Compagnia www.generali.lu.

Il Contraente è tenuto a prendere conoscenza di tali informazioni.

Ai sensi della regolamentazione lussemburghese, il Contraente ha diritto ad ottenere le seguenti informazioni, per ciascun Fondo Esterno selezionato:

a) il nome del fondo e, eventualmente, del/i relativi comparti;

b) il nome della società di gestione del fondo o del/i comparto/i;

c) la politica di gestione del fondo, inclusa la sua eventuale specializzazione in determinati settori geografici o economici;

d) ogni indicazione esistente nello Stato di origine dei fondi o, in sua assenza, nello Stato di residenza del Contraente dell'assicurazione, riguardo a una classificazione del fondo rispetto al rischio o al profilo dell'investitore tipo;

e) la nazionalità del fondo e l'autorità competente in materia di vigilanza prudenziale;

f) la conformità o non-conformità alle norme europee vigenti:

g) la data di lancio del fondo e, eventualmente, la sua data di chiusura;

h) il rendimento storico annuo del fondo per ognuno degli ultimi cinque (5) anni o, in caso di loro indisponibilità, dalla data del lancio;

i) l'indirizzo di posta elettronica dove è possibile richiedere o dal quale è possibile reperire il prospetto e le relazioni annuali e semestrali del fondo;

j) le modalità di pubblicazione dei valori patrimoniali netti del fondo;

k) ogni eventuale restrizione del diritto di rimborso delle quote a prima richiesta.

Le informazioni summenzionate possono essere richieste gratuitamente alla Compagnia per ogni fondo selezionato al momento dell'investimento. Il Contraente ha il diritto di ricevere annualmente, senza spese e su richiesta, una versione aggiornata di queste informazioni in occasione della comunicazione annua sull'andamento del proprio Contratto. In particolare il Contraente potrà chiedere di essere informato circa l'ultimo rendimento annuo dei fondi sottostanti il proprio Contratto.

Il Contraente è consapevole che, a seguito dell'investimento su OICR denominati in valute estere (diverse dall'Euro), oltre alle fluttuazioni legate ai mercati finanziari sosterrà anche i rischi legati alla fluttuazione dei tassi di cambio (Rischio di cambio) fra la valuta del Supporto d'Investimento e l'Euro.

È possibile effettuare l'investimento in qualsiasi momento a condizione che il Fondo Esterno selezionato sia disponibile nell'offerta standard della Compagnia.

I Premi versati vengono ripartiti dalla Compagnia, secondo quanto disposto dal Contraente, al netto dei Costi di caricamento (e fatti salvi i diritti spettanti al fondo) in numero di quote del Contratto (units) rappresentative delle quote o delle azioni dei Fondi Esterni selezionati e investiti.

4.3 FONDI INTERNI COLLETTIVI

Il Premio versato può essere investito in uno o più Fondi Interni Collettivi, selezionati dall'Elenco dei Supporti d'Investimento espressi in quote disponibile nell'Allegato I.II dell'Universo Investibile, raggiungibile anche dal sito internet dell'Compagnia www.generali.lu.

Il Fondo Interno Collettivo è un fondo interno assicurativo aperto a una pluralità di Contraenti. Esso costituisce il supporto di uno o più contratti di assicurazione

Il Fondo Interno Collettivo è gestito da un Gestore Finanziario Abilitato, in conformità alle caratteristiche, alla politica di gestione e agli obiettivi finanziari previsti nel relativo regolamento, nonché nel rispetto dei limiti d'investimento previsti dalla LC CAA 26/1 cosi come modificata e consultabili sul sito internet del *Commissariat aux Assurances* (https://www.caa.lu).

Ogni investimento in un Fondo Interno Collettivo è formalizzato mediante la sottoscrizione di un'apposita Scheda d'Investimento, allegata sub III al Modulo di Proposta.

Le caratteristiche dettagliate, compreso il relativo profilo di rischio e la politica di gestione, di ciascun Fondo Interno Collettivo selezionabile sono indicate nei rispettivi regolamenti e documenti informativi specifici (documenti PRIIPs), liberamente consultabili anche accedendo al sito internet dell'Compagnia www.generali.lu.

Il Contraente è tenuto a prendere conoscenza di tali informazioni.

Ai sensi della regolamentazione lussemburghese, il Contraente ha diritto alle seguenti informazioni per ciascun Fondo Intero Collettivo selezionato:

a) il nome del fondo interno;

b) il nome della società di gestione del fondo interno;

c) il tipo di fondo interno con riferimento alla classificazione prudenziale lussemburghese;

d) la politica di gestione del fondo, inclusa la sua eventuale specializzazione in determinati settori geografici o economici;

e) l'indicazione se al fondo è consentito investire in fondi alternativi;

f) indicazioni circa il profilo dell'investitore tipo o l'orizzonte d'investimento;

g) la data di lancio del fondo e, eventualmente, la sua data di chiusura;

h) il rendimento storico annuo del fondo per ognuno degli ultimi cinque (5) anni o, in caso di loro indisponibilità, dalla data del lancio;

i) il benchmark che il fondo dovrebbe replicare o, in caso di mancata definizione esplicita di tale riferimento fisso, uno o più benchmark rispetto ai quali si potranno misurare i rendimenti del fondo interno;

j) l'indicazione del luogo presso il quale sarà possibile ottenere o consultare i dati relativi alla contabilità separata del fondo interno;

k) le modalità di valutazione e, se del caso, di pubblicazione dei valori patrimoniali netti del fondo;

l) le modalità di riscatto delle quote.

Tali informazioni possono essere richieste gratuitamente alla Compagnia per ogni fondo selezionato al momento dell'investimento nel fondo. Il Contraente ha il diritto di ricevere annualmente, senza spese e su richiesta, una versione aggiornata di queste informazioni in occasione della comunicazione annua sull'andamento del proprio Contratto. In particolare il Contraente potrà chiedere di essere informato circa l'ultimo rendimento annuo dei fondi sottostanti il proprio Contratto.

L'investimento può essere effettuato in qualsiasi momento a condizione che il Fondo Interno Collettivo selezionato sia disponibile nell'offerta standard della Compagnia.

I Premi versati vengono ripartiti dalla Compagnia, secondo quanto disposto dal Contraente, al netto dei Costi di caricamento in numero di quote del Contratto (units) rappresentative delle quote o delle azioni dei Fondi Interni Collettivi selezionati e investiti.

4.4 FONDI INTERNI DEDICATI

La parte di Premio investita in ciascun Fondo Interno Dedicato, ossia in fondi interni specificatamente costituiti e dedicati al Contratto e al Contraente, deve esse di almeno Euro 1.000.000,00.

Il Fondo Interno Dedicato non è altro che un fondo interno assicurativo, di tipo diretto o non diretto, che non prevede una garanzia di rendimento, collegato a un solo contratto (o a più Contratti sottoscritti dallo stesso Contraente o da Contraenti diversi qualora questi siano legati da stretti vincoli di parentela).

L'attuazione della politica di gestione del Fondo Dedicato avviene secondo un approccio personalizzato in quanto prescelta dal Contraente (nel caso di più FID, potrà essere definita una politica di gestione diversa per ciascun FID) ed è successivamente demandata ad un Gestore Finanziario Abilitato, il quale agisce nel rispetto della strategia di investimento definita dal Contraente al momento della firma del Modulo di Proposta e dei limiti d'investimento previsti dalla LC CAA 26/1 cosi come modificata e consultabili sul sito internet del *Commissariat aux Assurances* (https://www.caa.lu).

Ogni investimento in un Fondo Interno Dedicato è formalizzato mediante la sottoscrizione di un'apposita Scheda d'Investimento, allegata sub IV al Modulo di Proposta.

La strategia di gestione del FID è definita sulla base del contenuto della Scheda d'Investimento compilata dal Contraente e verificata coerente con il suo profilo di rischio, da parte della Compagnia e/o di un Intermediario incaricato. Nei limiti previsti dalla normativa lussemburghese, la politica di gestione del FID potrà definire:

- le categorie degli attivi nei quali il fondo potrà essere investito;
- il profilo di rischio;
- il Gestore Finanziario Abilitato;
- la Banca Depositaria;
- la percentuale delle spese di custodia e gestione del fondo che graveranno direttamente sul fondo.

Tale Scheda d'Investimento deve consentire alla Compagnia di raccogliere informazioni circostanziate sul Contraente e sulle sue esigenze, nello specifico per quanto riguarda:

- il patrimonio complessivo del Contraente;
- l'età e l'orizzonte d'investimento;
- l'obiettivo generale del Contraente in materia di investimenti,

in modo tale da consentire alla Compagnia di verificare che la politica di gestione proposta al Contraente sia coerente con l'analisi delle sue esigenze.

La Scheda d'Investimento contiene almeno le seguenti informazioni ai sensi della regolamentazione lussemburghese:

a) la politica di gestione adottata dal Fondo Interno Dedicato, nel rispetto sia delle limitazioni generali previste dal Contratto, sia delle eventuali restrizioni aggiuntive statuite dalla Compagnia riguardo agli attivi sottostanti idonei e alle norme in materia di diversificazione del rischio e di limiti alla concentrazione dei rischi;

b) la menzione secondo la quale il Fondo Interno Dedicato può essere investito esclusivamente in quote di organismi d'investimento collettivo del risparmio (OICR) o è idoneo a essere investito direttamente, almeno in parte, in attivi figuranti ai punti da 1 a 9 dell'Articolo 11 del Regolamento granducale del 14 dicembre 1994 (nella versione in vigore), nel rispetto degli attivi conformi al principio della persona prudente così come riportato all'Articolo 53(2) del regolamento del CAA del 7 dicembre 2015;

c) la menzione secondo la quale il Contraente è libero di aderire ad una diversa politica di gestione del FID tra quelle proposte dalla Compagnia, fatto salvo il rispetto dei limiti all'asset allocation imposti dalla Compagnia di cui al punto a), oltre che la menzione secondo la quale il Contraente è libero di chiedere la trasformazione di un Fondo Interno Dedicato senza linee dirette in un Fondo Interno Dedicato a linee dirette e non dirette;

d) la descrizione della politica di gestione del Fondo Interno Dedicato e dei suoi obiettivi finanziari;

e) l'indicazione che gli attivi del Fondo Interno Dedicato appartengono alla Compagnia (art. 5.3.4 LC CAA 26/1 cosi come modificata - trattino n. 5 - p. 15 finale);

f) la menzione secondo la quale la Compagnia si riserva il diritto di effettuare ogni operazione di pagamento attingendo interamente o parzialmente dal portafoglio di attivi, nei limiti consentiti dalla legge applicabile al Contratto.

Quando il Contratto è investito in un FID, il Contraente non è autorizzato a intervenire nella gestione degli attivi finanziari che compongono il FID. Il Contraente resta invece libero di richiedere alla Compagnia la modifica della politica di gestione del Fondo Interno Dedicato sottostante al proprio Contratto tra quelle proposte nell'Universo investibile, al costo di 150€. In tal caso il Contraente dovrà presentare la domanda mediante compilazione e sottoscrizione dell'apposita Scheda d'Investimento.

In ogni caso, la composizione del FID rispetterà comunque le regole di investimento imposte dal *Commissariat aux Assurances*. La Compagnia si riserva inoltre il diritto di esercitare controlli più rigorosi di quelli previsti dal CAA, di rifiutare che alcuni attivi desiderati dal Contraente entrino a far parte del FID, e di prevedere limiti d'investimento più stringenti rispetto a quelli previsti dal CAA.

Fermo restando che la Compagnia non potrà essere chiamata a rispondere per le azioni poste in essere dal Gestore Finanziario Abilitato nell'esercizio del proprio mandato, la Compagnia si riserva la facoltà di intervenire nella gestione del Fondo Dedicato, nel caso di gravi omissioni da parte del Gestore nello svolgimento del mandato conferito, nonché di sostituire il Gestore medesimo nel caso di gravi inadempienze.

Analogamente, il Contraente ha la facoltà in ogni momento (previo pagamento di un costo fisso pari a 500,00 Euro a titolo di spese amministrative), di cambiare la Banca Depositaria del Fondo Interno Dedicato (a condizione che quest'ultima sia abilitata ai sensi della normativa lussemburghese) e il Gestore Finanziario Abilitato. La scelta di un nuovo Gestore Finanziario abilitato avviene sulla base di una lista ristretta di Gestori già accettati dalla Compagnia, compilando una nuova Scheda di Investimento.

La Compagnia non presta alcuna garanzia né sulla solvibilità della Banca Depositaria né sugli attivi componenti il Fondo Dedicato.

La Compagnia si riserva il diritto di rifiutare un Riscatto parziale o qualsiasi operazione realizzata dal Gestore che potrebbe implicare la riduzione del valore del FID a un importo inferiore a 250.000,00 Euro (per singolo Fondo Interno Dedicato). In tal caso, il Contraente potrà procedere al Riscatto totale del Contratto o a uno *Switch* verso altri Supporti d'Investimento.

Per ogni Supporto d'Investimento espresso in quote (OICR, FID e FIC), gli eventuali redditi distribuiti dal fondo o dagli attivi in cui esso è investito sono interamente reinvestiti, senza spese (fatti salvi i diritti spettanti al Gestore Finanziario Abilitato) dalla Compagnia negli stessi Supporti d'Investimento prescelti dal Contraente mediante attribuzione al Contratto di ulteriori quote. Si fa presente che eventuali imposte o ritenute alla fonte di diritto nazionale/convenzionale sui dividendi/interessi derivanti dagli Attivi Sottostanti e/o distribuiti dai Fondi Esterni, che non possano essere recuperate andranno ad incidere sul controvalore del fondo, diminuendolo.

ART. 5 - COPERTURE ASSICURATIVE, RELATIVI BENEFICI E PRESTAZIONI ASSICURATIVE

Generali Orchestra Private Insurance offre le seguenti Coperture assicurative per il caso morte:

- Copertura assicurativa "Standard", obbligatoria, dà diritto all'erogazione da un Beneficio caso morte come descritto al successivo Art. 5.1, per Assicurati che abbiano età massima pari a 85 anni al momento della sottoscrizione del Modulo di Proposta;
- Coperture assicurative opzionali:
  - "Standard Estesa", facoltativa per Assicurati che abbiano età massima pari a 75 anni e attivabile al momento della sottoscrizione del Modulo di Proposta o in corso di Contratto, dà diritto all'erogazione di un Beneficio caso morte nelle ipotesi e con le modalità descritte all'Art. 5.2 delle presenti Condizioni generali;
  - "Protezione del Premio investito", facoltativa per Assicurati che abbiano età massima pari a 85 anni e attivabile al momento della sottoscrizione del Modulo di Proposta o in corso di Contratto, dà diritto all'erogazione di un Beneficio caso morte nelle ipotesi e con le modalità descritte all'Art. 5.3 delle presenti Condizioni generali;

Fatte salve le cause di esclusione e il periodo di carenza di cui all'Art. 7 delle presenti Condizioni generali, ogni Copertura assicurativa dà diritto ad un corrispondente Beneficio caso morte che la Compagnia pagherà al o ai Beneficiari in aggiunta al Valore di Riscatto Totale (per questo motivo si parla anche di Maggiorazioni Coperture assicurative).

Le Prestazioni assicurative erogate al o ai Beneficiari in esecuzione del Contratto saranno quindi rappresentate dal Beneficio caso morte, in funzione della Copertura assicurativa concretamente applicabile al Contratto, ed il Valore di Riscatto Totale.

Il Valore di Riscatto Totale ai fini del pagamento della Prestazione Assicurativa è pari alla somma tra l'ammontare dei Prelievi Programmati (qualora optati dal Contraente) e il Valore Raggiunto dal Contratto, entrambi computati sulla base del controvalore, rispettivamente, di quanto accumulato e disinvestito dai Supporti di Investimento ad Evento Assicurato avvenuto e successivamente alla ricezione da parte della Compagnia di apposita richiesta da parte del Beneficiario comprensiva di tutta la documentazione necessaria. In particolare, il controvalore dei Supporti di Investimento, è pari alla somma dei seguenti importi:

a) il valore della Prestazione in Euro, pari al Capitale garantito calcolato alla Data Valuta applicabile in base alla data in cui la Compagnia è venuta a conoscenza del decesso dell'Assicurato, secondo i criteri previsti dalla Clausola di Rivalutazione e in funzione delle caratteristiche del Fondo Generale di cui all'Allegato I.I dell'Universo Investibile ("Caratteristiche del Fondo Generale");

b) il valore della Prestazione in quote, pari al controvalore delle quote, calcolato come prodotto del numero di quote attribuite al Contratto per ogni OICR, FIC e FID selezionato e investito, moltiplicato per il Prezzo di Riferimento di ciascuna di tali quote alla Data Valuta applicabile in base alla data in cui la Compagnia è venuta a conoscenza del decesso dell'Assicurato, al netto degli eventuali costi di negoziazione.

   Tale valore della Prestazione in quote è quindi ridotto dai Costi di gestione amministrativa e dai Costi per le Coperture assicurative (Premi di rischio) dovute sino alla Data Valuta rilevante determinate nella misura prevista all'Art. 13 delle presenti Condizioni generali di Contratto.

I Benefici caso morte di ciascuna Copertura opzionale, qualora prescelte dal Contraente, non sono cumulabili tra loro.

Si rimanda all'Art. 7 delle presenti Condizioni Generali per la definizione delle Cause di esclusione dalle Coperture sopra definite e del loro Periodo di carenza.

Ai fini dell'attivazione delle Coperture assicurative, dovranno essere forniti i giustificativi indicati all'Allegato X.A1, X.A2, X.B1 o X.B2 del Modulo di Proposta, in funzione della/e Copertura/e assicurativa/e scelta/e dal Contraente, dell'età dell'Assicurato.

In ogni caso la Compagnia si riserva il diritto di richiedere ogni altra informazione e/o documento aggiuntivo che reputi necessario per adempiere ai propri obblighi di legge o di Contratto.

5.1 COPERTURA ASSICURATIVA (O BENEFICIO CASO MORTE) "STANDARD"

Il Beneficio Caso Morte Standard costituisce un importo aggiuntivo al Valore di Riscatto Totale corrisposto con la Prestazione Assicurativa e viene calcolato sulla base di una percentuale del Valore Raggiunto dal Contratto, decrescente con l'età dell'Assicurato (individuata al momento del suo decesso), e con un limite di copertura variabile come descritto nella Tabella di seguito riportata:

Beneficio Caso Morte Standard	Età al Decesso	Limite di copertura
5%	18-59	2.000.000 €
1%	60-69	2.000.000 €
1%	70-75	1.500.000 €
1%	76+	750.000 €

Tabella 1 – Benefici e limiti di copertura (la % è parametrata al Valore Raggiunto dal Contratto)

Il limite di copertura è il capitale massimo che la Compagnia assicura per ciascuna testa assicurata, considerando le rispettive componenti di rischio presenti in tutte le polizze sottoscritte. Il limite di copertura è variabile a seconda dell'età dell'Assicurato così come dalla Tabella 1. In presenza di due Assicurati, il calcolo del capitale decesso complementare (compreso il limite di copertura) viene applicato considerando l'età dell'Assicurato più anziano fintantoché i due Assicurati siano entrambi in vita. Al decesso del primo dei due Assicurati, e qualora non si verifichi l'Evento Assicurato, i calcoli si baseranno sull'età dell'Assicurato ancora in vita.

La Copertura assicurativa Standard è obbligatoria, mentre la relativa estensione è opzionale.

Gli Assicurati di età compresa tra 18 e 69 anni che vorranno stipulare la Copertura Standard senza estensioni dovranno compilare il questionario medico semplificato 18-69 (Allegato X.A1).

Gli Assicurati di età maggiore o uguale ai 70 anni che vorranno stipulare la Copertura Standard senza estensioni dovranno compilare il questionario medico semplificato 70+ (Allegato X.A2).

5.2 COPERTURA ASSICURATIVA (O BENEFICIO CASO MORTE) "STANDARD ESTESA"

Al momento della sottoscrizione o in corso di Contratto, il Contraente, potrà scegliere di estendere il Beneficio caso morte Standard dell'1, 2, 3 o 4% del Valore Raggiunto dal Contratto (in aggiunta alla Copertura Standard e purché l'Assicurato non abbia più di 75 anni), fino alla percentuale massima e al limite di copertura indicato nella Tabella 2 – Benefici e limiti di copertura di seguito riportata (la percentuale estesa).

Beneficio Caso Morte Standard	MAX. Beneficio Caso Morte Esteso	Età al Decesso	Limite di copertura
5%	5%	18-59	2.000.000 €
1%	5%	60-69	2.000.000 €
1%	5%	70-75	1.500.000 €
1%	1%	76+	750.000 €

Tabella 2 – Benefici e limiti di copertura (la % è parametrata al Valore Raggiunto dal Contratto)

In presenza di due Assicurati, il calcolo del capitale decesso complementare (compreso il limite di copertura) viene applicato considerando l'età dell'Assicurato più anziano fintantoché i due Assicurati siano entrambi in vita. Al decesso del primo dei due Assicurati, e qualora non si verifichi l'Evento Assicurato, i calcoli si baseranno sull'età dell'Assicurato ancora in vita.

I limiti di età dell'Assicurato per la copertura in oggetto sono i seguenti.

- Età minima di ingresso: 18 anni
- Età massima di ingresso: 75 anni.
- Età massima di copertura: vita intera.

Gli Assicurati di età compresa tra 18 e 69 anni che vorranno estendere la loro Copertura Standard con un Beneficio caso morte esteso dovranno compilare il questionario medico completo 18-69 (Allegato X.B1).

Gli Assicurati di età maggiore o uguale ai 70 anni che vorranno estendere la loro Copertura Standard con Beneficio caso morte esteso dovranno compilare il questionario medico completo 70+ (Allegato X.B2).

Se questa Copertura assicurativa dovesse essere richiesta contestualmente alla sottoscrizione del Contratto e, quindi, della Copertura assicurativa Standard, l'Assicurato dovrà compilare unicamente il questionario medico completo.

Esempio

Ipotesi: Contratto con Assicurato di 51 anni e Copertura assicurata opzionale selezionata "Standard Estesa" con percentuale al 2%.

In caso di decesso dell'Assicurato all'età di 59 anni il Beneficio caso morte offerto dalla Copertura assicurativa sarà rappresentato dalla percentuale del Valore Raggiunto dal Contratto più elevata tra quella prevista dalla Copertura Standard (5%) e quella prevista dalla Copertura Standard Estesa (2%).

In caso di decesso dell'Assicurato all'età di 71 anni, il Beneficio caso morte offerto dalla Copertura assicurativa sarà rappresentato dalla percentuale del Valore Raggiunto dal Contratto più elevata tra quella prevista dalla Copertura Standard (1%) e quella prevista dalla Copertura Standard Estesa (2%).

5.3 COPERTURA ASSICURATIVA (O BENEFICIO CASO MORTE) "PROTEZIONE DEL PREMIO INVESTITO"

Al momento della sottoscrizione o in corso di Contratto, il Contraente, potrà chiedere alla Compagnia l'attivazione della Copertura assicurativa "Protezione del Premio investito" purché l'Assicurato non abbia più di 85 anni.

Il Beneficio caso morte offerto dalla presente Copertura assicurativa opzionale è pari all'importo più elevato tra il Beneficio della Copertura Standard e la differenza positiva tra il 100% dei Premi investiti (presi in considerazione gli importi di eventuali precedenti Riscatti parziali e/o Premi aggiuntivi) ed il Valore Raggiunto dal Contratto ad una data definita in base al giorno in cui la Compagnia sarà informata del decesso dell'Assicurato.

Il limite di copertura complessivamente applicabile alla copertura assicurativa "Protezione del Premio Investito" costituisce l'importo massimo che la Compagnia assegna a ciascun Assicurato per tutte le polizze in cui questo rivesta la qualifica di Assicurato. Tale limite massimo complessivo, indipendentemente dalla fascia di età dell'Assicurato, è pari a 10.000.000,00€ e non potrà, in ogni caso, eccedere il 30% dei premi netti versati in tutte le polizze aventi lo stesso Assicurato.

I limiti di età per questa Copertura sono i seguenti:

- Età minima di ingresso: 18 anni.
- Età massima di ingresso: 85 anni.
- Età massima di copertura: vita intera.

Gli Assicurati di età compresa tra 18 e 69 anni dovranno compilare il questionario medico completo 18-69 (Allegato X.B1).

Gli Assicurati di età maggiore o uguale ai 70 anni dovranno compilare il questionario medico completo 70+ (Allegato X.B2).

Se questa Copertura assicurativa dovesse essere richiesta contestualmente alla sottoscrizione del Contratto e, quindi, della Copertura assicurativa Standard, l'Assicurato dovrà compilare unicamente il questionario medico completo.

In caso di Premi aggiuntivi, l'Assicurato dovrà sottoscrivere nuovamente un questionario medico per l'integrazione del capitale assicurato, se il relativo importo aumentasse di oltre il 20% a causa del versamento del Premio aggiuntivo.

ART. 6 - DURATA DEL CONTRATTO

Il Contratto è "a vita intera", cioè la sua durata va dalla Data di Decorrenza all'Evento Assicurato e cessa i propri effetti alla Scadenza del Contratto o in caso di Riscatto totale. Eventuali operazioni (es. pagamento di Premi) successive all'Evento Assicurato sono nulle.

ART. 7 - CAUSE DI ESCLUSIONE DELLE COPERTURE ASSICURATIVE E PERIODO DI CARENZA

Il rischio morte è coperto per qualunque causa e senza limiti territoriali.

Le Coperture assicurative di cui all'Art. 5 delle presenti Condizioni generali non coprono il rischio di decesso causato da:

a) attività dolosa del Contraente o del Beneficiario;

b) partecipazione dell'Assicurato a delitti dolosi;

c) viaggi verso paesi sconsigliati dal sito ufficiale del Ministero degli Affari Esteri; se l'Assicurato si trova in un paese quando il sito del Ministero degli Affari degli Esteri ne ha sconsigliato i viaggi, la copertura rimarrà attiva solamente per ulteriori quattordici (14) giorni;

d) partecipazione attiva dell'Assicurato ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata, guerra civile, atti di terrorismo, disordine civile, tumulto popolare o qualsiasi operazione militare; la copertura si intende esclusa anche se l'Assicurato non ha preso parte attiva ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata o di guerra civile ed il decesso avvenga dopo (quattoridci) 14 giorni dall'inizio delle ostilità se ed in quanto l'Assicurato si trovasse già nel territorio di accadimento; l'arrivo dell'Assicurato in un paese estero in una situazione di guerra o similari come sopra indicato comporta l'esclusione totale della copertura per qualsiasi causa;

e) eventi causati da armi nucleari, dalla trasmutazione del nucleo dell'atomo e dalle radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche, o esposizione a radiazioni ionizzanti;

f) guida di veicoli e natanti a motore per i quali l'Assicurato non sia regolarmente abilitato a norma delle disposizioni in vigore; è tuttavia inclusa la copertura in caso di possesso di patente scaduta da non più di sei mesi; uso e guida di mezzi subacquei;

g) incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile privato di qualsiasi natura; se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo; in ogni caso è esclusa la morte causata da incidente di volo se l'Assicurato viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;

h) suicidio, se avviene nei primi due anni dall'entrata in vigore dell'assicurazione;

i) infortuni e/o malattie dovuti/correlati a stato di ubriachezza, nonché quelli conseguenti all'uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni, sostanze psicotrope e simili;

j) dalla partecipazione a corse e gare in genere ed alle relative prove ed allenamenti, salvo che si tratti di corse podistiche, di gare bocciofile, di pesca, di tiro, di scherma e di tennis;

k) pratica di attività sportive professionistiche;

l) pratica di paracadutismo o di sport aerei in genere;

m) pratica delle seguenti attività sportive a qualsiasi livello: immersioni subacquee non in apnea; scalate oltre il terzo grado, sci alpinismo, sci o snowboard acrobatico e/o estremo, sci fuoripista; speleologia; torrentismo; vela transoceanica;

n) attività professionale pericolosa che comporti: contatti con materie esplodenti, venefiche, chimiche od elettriche; lavori su impalcature o ponti; lavori nel sottosuolo o in mare aperto; l'appartenenza non con mansioni d'ufficio a forze armate, forze dell'ordine, corpi armati dello Stato, corpo dei Vigili del Fuoco, corpi di protezione civile; aviazione; attività subacquea in genere; guardia giurata.

Viene inoltre escluso dalla garanzia il decesso avvenuto nei primi sei mesi dalla Data di Decorrenza della polizza (carenza) per cause diverse da:

- infortunio, esclusa ogni concausa, avvenuto dopo la data di decorrenza, ove per infortunio si intende un evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili e tali che siano la causa diretta esclusiva e provata della morte (salvo quanto precedentemente disposto);
- una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo la data di decorrenza: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro spinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post vaccinica, Covid-19 e shock anafilattico (malattia non infettiva).

In questi casi è previsto il pagamento di una Prestazione Assicurativa pari al solo Valore di Riscatto Totale e non anche il Beneficio caso morte, ovvero la Maggiorazione della Copertura assicurativa selezionata dal Contraente.

ART. 8 - VALUTA DEL CONTRATTO - PREMI - MODALITÀ DI VERSAMENTO – MEZZI DI PAGAMENTO

La valuta del Contratto è l'Euro.

Il presente Contratto prevede il versamento di un Premio unico iniziale di importo non inferiore a Euro 2.500.000 Euro.

Successivamente alla Data di Decorrenza, a condizione che siano concluse operazioni antecedentemente disposte dal Contraente o dalla Compagnia, è possibile effettuare versamenti aggiuntivi di Premio di importo non inferiore a Euro 20.000,00.

Per ogni Premio, iniziale o aggiuntivo, il Contraente definisce liberamente le somme da destinare ai Supporti d'Investimento selezionati, nel rispetto però delle seguenti soglie minime d'investimento:

- Euro 10.000,00 per il Fondo Generale
- Euro 10.000,00 per i Fondi Esterni (salvo limiti individuali applicabili al singolo OICR a norma di legge o in forza del rispettivo regolamento)
- Euro 10.000,00 per i Fondi Interni Collettivi (salvo regole specifiche per il singolo FIC)
- Euro 1.000.000,00 per ciascun Fondo Interno Dedicato (Premio iniziale) ed Euro 10.000,00 per ogni Premio aggiuntivo.

La Compagnia effettua la ripartizione del Premio, al netto dei Costi di caricamento, fatto salvo il suo incasso.

Ogni Premio, iniziale o aggiuntivo, dovrà essere accompagnato dall'apposita appendice operativa ("Modulo di Versamento Aggiuntivo", che in relazione al Premio iniziale costituisce parte integrante del Modulo di Proposta) obbligatoriamente compilato in ogni sua parte, debitamente firmato e accompagnato, in particolare, da tutti i documenti giustificativi e dal Formulario "KYC - Conoscenza del cliente" (Allegato V al Modulo di Proposta) tra cui il giustificativo della provenienza dei fondi.

La Compagnia si riserva il diritto di richiedere ogni informazione e ogni documento che reputi necessario per adempiere correttamente e puntualmente alla domanda di versamento.

Il Premio unico iniziale e gli eventuali Premi aggiuntivi potranno essere effettuati utilizzando i seguenti mezzi di pagamento:

- bonifico bancario su conto corrente intestato alla Compagnia;

Non si accettano pagamenti in contanti.

Costi di caricamento applicati:

Ad ogni Premio versato (iniziale o aggiuntivo) potrebbero essere applicato un Costo di caricamento, pari ad una percentuale del Premio versato e ad un importo fisso. La percentuale applicata al Premio per i Costi di caricamento non potrà essere superiore al 4,50% mentre l'importo fisso non potrà superare i 2.000,00 Euro.

Tali costi gravano unicamente sul Premio unico iniziale e su ciascun Premio aggiuntivo e sono prelevati prima dell'investimento.

ART. 9 - INVESTIMENTO DEI PREMI

Ferme restando le soglie minime dei Premi di cui all'Art. 8, il Contraente determina la ripartizione del Premio indicandone la percentuale destinata ad essere investita nel Fondo Generale e le percentuali da investire nei singoli Supporti d'Investimento espressi in quote.

9.1. PREMIO UNICO

Determinazione del numero di quote e del Capitale garantito iniziale

La Compagnia associa ad ogni Supporto d'Investimento un numero di quote (units).

Il numero di quote sottostanti e attribuite al Contratto per ciascun OICR, FIC e FID è determinato dividendo il Premio netto investito per il Prezzo di Riferimento della quota rilevato alla Data Valuta dell'operazione.

Il Premio netto è pari alla parte di Premio destinato dal Contraente a ciascun Fondo Esterno o Fondo Interno al netto dei Costi di caricamento di cui all'Art. 8.

Per la definizione del Prezzo di Riferimento della quota e della Data Valuta dell'operazione si rimanda al successivo Art. 13.

A seguito dell'investimento del Premio unico iniziale, il numero di quote riferito a ogni Supporto d'Investimento si calcola considerando il numero di quote coinvolte in ogni movimento riguardante il Supporto d'Investimento interessato:

- i Riscatti parziali, gli *Switch* per disinvestimenti, il prelievo delle commissioni di gestione degli OICR e dei Premi di rischio (Costi delle Coperture assicurative), in riduzione di questo numero di quote;
- i Premi aggiuntivi, i reinvestimenti delle eventuali cedole e/o dei dividendi netti o gli *Switch* di investimenti, in aumento di questo numero.

La parte di Premio destinato al Fondo Generale, al netto dei Costi di caricamento indicati all'Art. 8, determina il Capitale Garantito iniziale in Euro.

9.2 PREMI AGGIUNTIVI

L'investimento del Premio aggiuntivo può essere disposto dal Contraente (attraverso il Modulo di Versamento Aggiuntivo di cui al precedente Art. 8) in due diverse modalità:

a) secondo il peso di ciascuna componente (ramo I e singoli OICR, FIC e FID) sul Valore Raggiunto del Contratto, calcolato alla Data Valuta applicabile alla data di ricezione della disposizione di versamento aggiuntivo;

b) secondo le percentuali di ripartizione tra ramo I e singoli OICR, FIC e FID indicate dal Contraente.

Qualora, a seguito dell'attività di salvaguardia o di monitoraggio, descritte agli Artt. 16 e 17 delle presenti Condizioni generali, si verifichi che uno o più Supporti d'Investimento interessati dall'operazione di versamento aggiuntivo non appartenga più all'Universo Investibile, la Compagnia non potrà dar seguito all'operazione richiesta.

Determinazione del numero di quote e incremento del Capitale garantito

Il numero di quote per ciascun OICR, FIC e FID è determinato dividendo il Premio netto aggiuntivo, eventualmente ridotto di una per-

centuale pari al costo di negoziazione indicato all'Art. 21, per il Prezzo di Riferimento della quota rilevato alla Data Valuta dell'operazione.

Il Premio netto aggiuntivo è pari al Premio aggiuntivo destinato dal Contraente a ciascun Fondo Esterno o Fondo Interno al netto dei Costi di caricamento di cui all'Art. 8 (le spese di entrata).

Il Premio aggiuntivo destinato al Fondo Generale, al netto dei Costi di caricamento indicati all'Art. 8, incrementa il Capitale garantito e, quindi, le prestazioni del Contratto espresse in Euro.

In occasione di qualsiasi operazione di sottoscrizione e versamento, dovranno essere forniti i giustificativi indicati in Allegato VII al Modulo di Proposta (Documenti da accludere).

In ogni caso la Compagnia si riserva il diritto di richiedere ogni altra informazione e/o documento aggiuntivo che reputi necessario per adempiere ai propri obblighi di legge e di Contratto.

ART. 10 - SWITCH

Successivamente alla Data di Decorrenza, il Contraente può, in qualsiasi momento, chiedere di variare, parzialmente o totalmente, la ripartizione del Valore Raggiunto dal Contratto tra i diversi Supporti d'Investimento proposti dalla Compagnia mediante un'operazione di *Switch*:

- da uno o più OICR, FIC e FID (fondo di provenienza) verso un altro o altri OICR, FIC e FID (fondo di destinazione) e/o il Fondo Generale; ovvero
- dal Fondo Generale verso un OICR, FIC o FID, fatta salva la disponibilità di ciascun Supporto d'Investimento e fermo che il Contraente non potrà in nessun caso apportare modifiche alle caratteristiche, limiti e restrizioni inerenti la politica di gestione del FID e/o del FIC e/o del Fondo Generale nonché alla relativa asset allocation sottostante.

L'importo minimo da assegnare per singolo Supporto d'Investimento in caso di *Switch* è pari a 10.000,00 Euro (ad eccezione dell'importo del primo investimento in un Fondo Interno Dedicato, che è pari a 1.000.000,00 Euro).

Il saldo per singolo Supporto d'Investimento dopo aver effettuato l'operazione di *Switch* non dev'essere inferiore ai seguenti importi minimi:

- minimo 10.000,00 Euro per il Fondo Generale, ogni Fondo Esterno e ogni Fondo Interno Collettivo e;
- minimo 250.000,00 Euro per ogni Fondo Interno Dedicato.

La Compagnia può rifiutare o sospendere le richieste di *Switch* da o verso il Fondo Generale in funzione dell'evoluzione dei mercati.

10.1. *SWITCH* DA OICR E/O FIC E/O FID VERSO OICR E/O FIC E/O FID E/O FONDO GENERALE

L'operazione determina il disinvestimento di uno o più OICR e/o FIC e/o FID indicati dal Contraente ed il loro reinvestimento in un altro o altri OICR, FIC e FID e/o nel Fondo Generale.

L'operazione è disposta mediante indicazione:

a) per ogni fondo di provenienza, della percentuale dello stesso che si intende disinvestire;

b) per ogni fondo di destinazione e/o Fondo Generale indicato, della percentuale di ripartizione del controvalore realizzato che si desidera destinare a esso.

Disinvestimento del fondo di provenienza

Switch parziale

Per gli OICR e/o FIC e/o FID per i quali il Contraente abbia richiesto il disinvestimento parziale delle quote attribuite, la Compagnia esegue l'operazione per un importo determinato applicando la percentuale di cui al precedente punto a) al controvalore delle quote, calcolato in base al Prezzo di Riferimento alla Data Valuta applicabile.

Il numero di quote disinvestite per ciascun OICR, FIC e FID è determinato dividendo l'importo sopra definito, eventualmente ridotto di una percentuale pari al costo di negoziazione indicato all'Art. 21, se applicato, per il Prezzo di Riferimento della quota rilevato alla Data Valuta applicabile all'operazione.

Switch totale

Per gli OICR e/o FIC e/o FID per i quali il Contraente abbia richiesto il disinvestimento totale delle quote attribuite, la Compagnia dispone la vendita totale delle quote associate al Contratto al Prezzo di Riferimento della quota rilevato alla Data Valuta applicabile all'operazione.

Investimento nel fondo di destinazione e/o nel Fondo Generale

Il controvalore delle quote disinvestite sopra determinate è investito nei fondi di destinazione indicati e/o nel ramo I secondo le percentuali di ripartizione di cui al precedente punto b).

Il numero di quote acquisite per ciascun OICR, FIC e FID è determinato dividendo il controvalore delle quote disinvestite sopra determinato, eventualmente ridotto di una percentuale pari al costo di negoziazione indicato all'Art. 21 se applicato, per il Prezzo di Riferimento della quota rilevato alla Data Valuta applicabile all'operazione.

Il controvalore delle quote disinvestite destinato al Fondo Generale incrementa il Capitale garantito e, quindi, le prestazioni del Contratto espresse in Euro.

10.2. *SWITCH* DA FONDO GENERALE A OICR E/O FIC E/O FID

L'operazione determina il disinvestimento della prestazione nel Fondo Generale e il suo reinvestimento in uno o più OICR e/o FIC e/o FID.

L'operazione è disposta mediante indicazione:

a) della percentuale della prestazione in Euro che si intende disinvestire dal Fondo Generale;

b) dei fondi di destinazione in cui si intende investire con specifica, per ciascuno di essi, della percentuale di ripartizione del valore disinvestito che si intende destinarvi.

Disinvestimento del Fondo Generale

Switch parziale

In caso di disinvestimento parziale del Fondo Generale, la Compagnia esegue l'operazione per un importo determinato applicando la percentuale di cui al precedente punto a) al Capitale garantito calcolato alla Data Valuta applicabile.

Il controvalore del disinvestimento determina un corrispondente decremento del Capitale garantito e, quindi, delle prestazioni del Contratto espresse in Euro, calcolato alla Data Valuta applicabile all'operazione.

Switch totale

Il disinvestimento totale del Fondo Generale è eseguito dalla Compagnia alla Data Valuta applicabile all'operazione.

Investimento nel fondo di destinazione

Il controvalore del disinvestimento dal Fondo Generale sopra determinato è investito nei fondi di destinazione indicati secondo le percentuali di ripartizione di cui al precedente punto b).

Il numero di quote acquisite per ciascun OICR, FIC e FID è determinato dividendo il controvalore disinvestito del Fondo Generale sopra determinato, eventualmente ridotto di una percentuale pari al costo di negoziazione indicato all'Art. 21 se applicato, per il Prezzo di Riferimento della quota rilevato alla Data Valuta applicabile all'operazione.

Ogni singola domanda di *Switch* richiesta in corso di Contratto deve essere effettuata mediante l'invio dell'apposita appendice operativa ("Modulo di *Switch*") da parte del Contraente alla Compagnia. È consentito indicare OICR, FIC e FID di destinazione non ancora selezionati.

Costi delle operazioni di *Switch*

Le operazioni di Switch sono soggette ai seguenti costi:

- Per le operazioni implicanti un disinvestimento da uno o più Fondi Esterni verso il Fondo Generale (e viceversa) la Compagnia applicherà un costo di 150 €;
- Per le operazioni di Switch da un supporto diverso dal Fondo Interno Dedicato verso il Fondo Interno Dedicato la Compagnia applicherà un costo di 250 €, fatte le operazioni che comportano la chiusura del Fondo Interno Dedicato il cui costo è dettagliato al successivo articolo 21.

I costi per le operazioni di *Switch* saranno prelevati dalla liquidità generata dall'operazione di disinvestimento. Qualora a seguito dell'attività di salvaguardia o di monitoraggio, descritte agli Artt. 16 e 17 delle presenti Condizioni generali, si verifichi che uno o più OICR, FIC e/o FID interessati dall'operazione di *Switch* non appartenga più all'Universo Investibile, la Compagnia non potrà dar esecuzione all'operazione richiesta.

In occasione di qualsiasi operazione di Switch, dovranno essere forniti i giustificativi indicati in Allegato VII al Modulo di Proposta (Documenti da accludere).

In ogni caso la Compagnia si riserva il diritto di richiedere ogni altra informazione e/o documento aggiuntivo che reputi necessario per adempiere ai propri obblighi di legge e di Contratto.

ART. 11 - RISCATTO

È possibile esercitare il diritto di riscatto (totale o parziale) in qualsiasi momento dalla Data di Decorrenza e a condizione che siano concluse operazioni antecedentemente disposte dal Contraente o dalla Compagnia.

Il Riscatto (totale o parziale) determina il diritto alla Valore Raggiunto dal Contratto e degli eventuali Prelievi Programmati (qualora optati dal Contraente) alla data del riscatto, calcolato come indicato all'Art. 13.

Il Riscatto totale impedisce l'applicabilità dei Benefici caso morte, nonché alle Maggiorazioni previste dalle Coperture assicurative indicate all'Art. 5 presenti Condizioni generali.

11.1. RISCATTO TOTALE

In caso di Riscatto Totale, la Compagnia procede al pagamento del Valore di Riscatto Totale pari alla somma tra l'ammontare dei Prelievi Programmati (qualora optati dal Contraente) e il Valore Raggiunto dal Contratto, entrambi computati sulla base del controvalore, rispettivamente, di quanto accumulato e disinvestito dai Supporti di Investimento successivamente alla ricezione da parte della Compagnia di apposita richiesta da parte del Contraente comprensiva della documentazione necessaria. In particolare, il Valore dei Supporti di Investimento è pari alla somma tra:

a) il valore della Prestazione in Euro, pari al Capitale garantito alla data di richiesta del riscatto, calcolato alla Data Valuta applicabile secondo i criteri previsti dalla Clausola di Rivalutazione;

b) il valore della Prestazione in quote, pari, per ogni OICR, FIC e FID associato al Contratto, al controvalore delle quote, calcolato come prodotto tra il numero delle quote stesse ed il Prezzo di Riferimento alla Data Valuta applicabile.

L'operazione di Riscatto totale risolve il Contratto e lo rende privo di qualsiasi ulteriore valore ed effetto dalla data della richiesta.

11.2. RISCATTO PARZIALE

Il Riscatto parziale è eseguito alla Data Valuta applicabile sulla base dell'importo da riscattare richiesto dal Contraente (il Valore di Riscatto Parziale). Il Contraete ha la facoltà di scegliere da quale Supporto d'Investimento disinvestire indicando le percentuali di Fondo Generale e/o singolo OICR, FIC e FID che desidera disinvestire.

In mancanza di queste indicazioni, la Compagnia provvederà a liquidare parzialmente il Contratto tramite un disinvestimento di ogni Supporto d'Investimento proporzionalmente al peso di ciascuno sul Valore Raggiunto dal Contratto alla Data Valuta applicabile alla data della richiesta. Resta inteso che, qualora opzionata dal Contraente, l'importo da riscattare richiesto dal Contraente (il Valore di Riscatto Parziale) include anche la restituzione proporzionale dell'ammontare dei Prelievi Programmati (sulla base del rapporto risultante tra il Valore di Riscatto Parziale e il Valore di Riscatto Totale), pertanto la liquidazione dei diversi Supporti di Investimento avrà luogo al netto dell'importo da restituire.

I Riscatti parziali abbattono il Valore Raggiunto dal Contratto (e comunque del Valore di Riscatto Totale) a partire dalla Data Valuta applicabile.

L'importo di ogni operazione di Riscatto parziale deve essere pari ad almeno 10.000,00 Euro.

Inoltre, a seguito dell'esecuzione di un Riscatto parziale, Il saldo per singolo Supporto d'Investimento non dev'essere inferiore ai seguenti importi minimi:

- minimo 10.000,00 Euro per il Fondo Generale, ogni Fondo Esterno e ogni Fondo Interno Collettivo e;
- minimo 250.000,00 Euro per ogni Fondo Interno Dedicato.

Ogni riscatto che determini la diminuzione del Valore Raggiunto dal Contratto al di sotto delle soglie d'investimento minimo di ogni singolo Supporto d'Investimento, comporterà il diritto della Compagnia di rifiutare l'operazione di Riscatto parziale (ovvero di procedere al Riscatto totale del Contratto).

A seguito dell'operazione di Riscatto parziale, il Contratto rimane in vigore per le prestazioni residue.

In caso di richiesta di Riscatto parziale, qualora a seguito dell'attività di salvaguardia o di monitoraggio, descritte agli Artt. 16 e 17 delle presenti Condizioni generali, uno o più OICR o FIC interessati dall'operazione non risultino più associati al Contratto, la Compagnia non potrà dar seguito alla richiesta di Riscatto parziale.

11.3. RISCATTO AUTOMATICO DEL CONTRATTO

Nel caso in cui il Valore Raggiunto dal Contratto risulti inferiore o uguale all'imposta di bollo, la Compagnia si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il Contratto, trattenendo l'importo da versare come imposta di bollo.

Per ogni operazione di riscatto è previsto un costo d'operazione calcolato in percentuale decrescente, dal primo al quinto anno di durata del Contratto, dell'importo disinvestito, come indicato all'Art. 21, prelevato dalla liquidità generata dall'operazione di disinvestimento.

L'importo dei Costi di gestione amministrativi, determinati nella misura prevista all'Art. 21 sino alla Data Valuta applicabile, sono trattenuti direttamente dall'importo di Riscatto totale o parziale da liquidare.

Ogni domanda di Riscatto (totale o parziale) richiesta in corso di Contratto deve essere effettuata mediante l'invio dell'apposita appendice operativa ("Modulo di Riscatto") da parte del Contraente alla Compagnia.

In occasione di qualsiasi operazione di Riscatto totale o parziale, dovranno essere forniti i giustificativi indicati in Allegato VII al Modulo di Proposta (Documenti da accludere).

In ogni caso la Compagnia si riserva il diritto di richiedere ogni altra informazione e/o documento che reputi necessario per adempiere ai propri obblighi di legge e di Contratto.

ART. 12 - CONVERSIONE DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE IN RENDITA

Il Contratto non prevede la possibilità che le Prestazioni assicurative previste al verificarsi dell'Evento Assicurato e/o la liquidazione anticipata del Valore di Riscatto Totale siano pagati in forma di rendita sulla vita dell'Assicurato anziché sotto forma di capitale.

ART. 13 - DATA VALUTA, DATA DI VALORIZZAZIONE DELLA QUOTA, VALUTA CONTRATTUALE, CERTIFICATO DI POLIZZA E LETTERA DI CONFERMA

Data Valuta

La Data Valuta rappresenta (1) la data di riferimento per il calcolo degli interessi e dell'eventuale partecipazione agli utili del Fondo Generale o (2) la data di riferimento per determinare il valore delle units, ossia per determinare il calcolo dei diritti maturati in relazione alle prestazioni generate dai Supporti d'Investimento espressi in quote.

Tale data di riferimento coincide sempre con un Giorno Lavorativo e varia in funzione dell'evento considerato e del mezzo di pagamento scelto come di seguito descritto. Nel caso in cui una Data Valuta cada in un giorno diverso da un Giorno Lavorativo, tale Data Valuta verrà posticipata al primo Giorno Lavorativo successivo.

Le date indicate nei paragrafi seguenti si applicano a condizione che non sia in corso il trattamento di un atto di gestione del Contratto (*Switch*, prelievo delle spese, ecc.) al momento dell'inoltro di una domanda di disposizione. In caso contrario, l'operazione richiesta sarà eseguita a partire dall'effettiva realizzazione dell'atto in corso.

13.1. FONDO GENERALE

- Premio unico, versamenti aggiuntivi e *Switch* in investimento

La Data Valuta corrisponde al giorno nel quale i Premi sono attribuiti al Fondo Generale e partecipano ai risultati degli investimenti e coincide con, al più tardi, il terzo (3°) Giorno Lavorativo successivo alla data di Effettivo Incasso dei fondi da parte della Compagnia, a condizione che siano pervenuti presso la sede della Compagnia tutti i documenti necessari.

- Riscatto totale, Riscatto parziale, decesso dell'Assicurato, *Switch* in disinvestimento, recesso [e prelievo quote per Costi di gestione amministrativa]

La Data Valuta corrisponde con il giorno nel quale i Premi sono disinvestiti dal Fondo Generale e cessano di partecipare (proporzionalmente) ai risultati degli investimenti e coincide con, al più tardi, il terzo (3°) Giorno Lavorativo successivo alla ricezione da parte della Compagnia di una domanda di pagamento, a condizione che siano pervenuti presso la sede della Compagnia tutti i documenti necessari.

13.2. SUPPORTI D'INVESTIMENTO ESPRESSI IN QUOTE

La Data Valuta per le operazioni a valere su Fondi Esterni e Fondi Interni coincide sempre con una Data di Valorizzazione. Nel caso in cui una Data Valuta cada in un Giorno Lavorativo che non sia una Data di Valorizzazione, tale Data Valuta verrà posticipata alla prima Data di Valorizzazione utile successiva.

- Premio unico, versamenti aggiuntivi e *Switch* in investimento

La Data Valuta coincide con la Data di Valorizzazione della quota del Supporto d'Investimento in cui è regolata, a seguito di un ordine d'investimento, ciascuna operazione di investimento prevista dal presente Contratto e coincide con, al più tardi, il terzo (3°) Giorno Lavorativo successivo alla data di Effettivo Incasso dei fondi da parte della Compagnia, a condizione che siano pervenuti presso la sede della Compagnia tutti i documenti necessari.

Riscatto totale, Riscatto parziale, decesso dell'Assicurato e *Switch* in disinvestimento, recesso [e prelievo quote per commissioni di gestione]

La Data Valuta coincide con la Data di Valorizzazione della quota del Supporto d'Investimento in cui è regolata, a seguito di un ordine di disinvestimento, ciascuna operazione di disinvestimento prevista dal presente Contratto e coincide con, al più tardi, il terzo (3°) Giorno Lavorativo successivo alla ricezione da parte della Compagnia di una domanda di disinvestimento, a condizione che siano pervenuti presso la sede della Compagnia tutti i documenti necessari.

Le Date Valute saranno, se del caso, posticipate nella misura necessaria a:

realizzare la/e operazione/i di cambio, nel caso di Supporti d'Investimento denominati in una valuta diversa dall'Euro;

realizzare l'operazione di investimento o disinvestimento richiesta o dovuta ai sensi del Contratto, nel caso in cui il Contraente decida di investire o abbia investito in Fondi Esterni o Fondi Interni il cui patrimonio sia o debba essere investito in attivi (ammissibili ai sensi di legge e di Contratto) non prontamente esigibili o liquidabili. In questo caso, le quote verranno valutate alla prima Data di Valorizzazione disponibile successiva.

Data di Valorizzazione

La Data di Valorizzazione rappresenta un qualsiasi giorno nel quale la Compagnia procede al calcolo del valore unitario delle quote del Contratto (units) alle quali è associato ogni Supporto d'Investimento. Il valore unitario delle quote a una determinata Data di Valorizzazione rappresenta la base di riferimento per la quantificazione delle Prestazioni assicurative e del valore di riscatto.

A tal fine:

- per i Fondi Esterni disponibili, la frequenza di calcolo del valore delle quota dell'OICR è determinata nella relativa documentazione di informazione finanziaria (prospetto, regolamento del fondo, statuto, documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori ecc.); tale valore è determinato dal Gestore Finanziario Abilitato dell'OICR o dalla Banca Depositaria, normalmente con frequenza ogni Giorno Lavorativo nel caso di OICR quotati o negoziati in una Sede di Negoziazione, ovvero secondo la diversa frequenza determinata in coerenza con la natura degli attivi sottostanti;
- per i Fondi Interni Collettivi, (qualora presenti), la frequenza di calcolo del valore della quota del FIC non è determinata nel relativo regolamento e non è comunque superiore a una settimana; tale valore è calcolato dalla Compagnia;
- per i Fondi Interni Dedicati, la frequenza di calcolo del valore della quota del FID è mensile. In caso di operazione sul Contratto, una valorizzazione ad hoc sarà determinata per il FID. Tale valore è calcolato dalla Compagnia.

Il valore unitario della quota dell'OICR, del FIC e del FID è pari al valore netto complessivo del fondo alla Data di Valorizzazione, diviso per il numero di quote emesse e in circolazione a tale Data di Valorizzazione (net asset value o NAV).

Il NAV dell'OICR è quello pubblicato dal rispettivo Gestore Finanziario Abilitato ai sensi della legislazione applicabile al singolo OICR.

Il valore netto complessivo del Fondo Interno è determinato in base ai valori di mercato delle attività sottostanti nelle quali il fondo è investito, al netto delle passività, riferiti alla stessa Data di Valorizzazione ovvero, in mancanza, al primo giorno utile precedente.

In relazione alla determinazione del valore di mercato degli attivi sottostanti, verranno adottati i seguenti criteri: per le attività quotate, verrà adottato l'ultimo prezzo di acquisto o di vendita disponibile e pubblicato dalla Sede di Negoziazione (ultimo prezzo di listino ufficiale o sticker price) nel quale lo strumento è quotato o negoziato; in assenza di quotazioni dovuta a (i) chiusura della Sede di Negoziazione, o (ii) decisione degli organi di gestione della Sede di Negoziazione (es. sospensione delle quotazioni, restrizioni alle negoziazioni o chiusure non ordinarie di borsa dovute a turbative del mercato) ("Evento di Mercato"), verrà utilizzato il prezzo di chiusura (market on close) del primo Giorno Lavorativo utile precedente;

- per le attività non quotate o illiquide (con ciò intendendosi anche le attività per le quali la quotazione non esprime un prezzo di negoziazione attendibile a causa della ridotta frequenza degli scambi o dell'irrilevanza dei volumi trattati), verrà adottato l'ultimo prezzo o l'ultima valutazione utile disponibile ovvero, in mancanza, il valore di presunto realizzo.

Il Contraente si dichiara consapevole del fatto che la Compagnia potrà riservarsi il diritto di sospendere il calcolo del valore unitario delle quote del Contratto (units) alle quali è associato ogni Fondo Esterno e Fondo Interno (ovvero di rifiutare di emettere un ordine di investimento/disinvestimento o di sospenderlo o revocarlo), in presenza delle seguenti circostanze:

1) in caso di chiusura della Sede di Negoziazione o Evento di Mercato relativo a una Sede di Negoziazione nel quale sia quotato o negoziato un fondo o una parte importante dell'attivo del fondo, o ad un mercato dei cambi sul quale sono quotate o negoziate le valute di denominazione degli attivi sottostanti, ovvero quando la valorizzazione o quotazione non viene fornita su base giornaliera;
2) in presenza di situazioni la cui gravità impedisce alla Compagnia di valutare correttamente gli attivi e/o gli impegni, di disporne o di poterne disporre senza recare pregiudizio grave agli interessi del Contraente o dei Beneficiari;
3) ove la Compagnia sia impossibilitata a trasferire i fondi o a realizzare operazioni a prezzi o a tassi di cambio di mercato o siano imposte restrizioni all'accesso ai mercati dei cambi o ai mercati finanziari.

In tali casi, essendo sospeso il calcolo del valore della quota, la Compagnia non potrà eseguire alcuna operazione (incasso Premi, *Switch*, Riscatti, pagamenti di Prestazioni assicurative) prima della prima Data di Valorizzazione utile successiva.

Prezzo di Riferimento

Il Prezzo di Riferimento corrisponde, per ciascun OICR, FIC e FID, al valore unitario della quota (unit) calcolato alla Data di Valorizzazione nella quale l'operazione d'investimento o disinvestimento è effettuata.

Data di Effettivo Incasso

A seconda del mezzo di pagamento utilizzato, la data di Effettivo Incasso coincide:

- per i pagamenti effettuati mediante bonifico, con il Giorno Lavorativo nel quale la Compagnia dispone dei fondi per valuta e ha anche conoscenza della relativa causale di pagamento.

Valuta contrattuale

Il Contratto è stipulato in Euro.

Sono considerati Giorni Lavorativi per la Compagnia tutti i giorni dal lunedì al venerdì fatta eccezione per i giorni di seguito indicati:

1° Gennaio	Capodanno	L*
Lun. seguente la domenica di Pasqua	Lunedì dell'Angelo	L*
1° Maggio	Festa del Lavoro	L*
9 Maggio	Festa dell'Europa	L*
Giovedì dell'Ascensione	Ascensione	L*
Lun. seguente la domenica di Pentecoste	Lunedì di Pentecoste	L*
23 Giugno	Festa nazionale	L*
15 Agosto	Assunzione	L*

1° Novembre	Festa di tutti i Santi	L*
24 Dicembre	Vigilia di natale	A**
25 Dicembre	Natale	L*
26 Dicembre	Santo Stefano	L*

L*: vacanze legali

A**: vacanze legali del settore assicurativo

Certificato di Polizza e Lettera di conferma

La Società darà prontamente avviso al Contraente dell'iniziata esecuzione del Contratto mediante invio, entro dieci (10) Giorni Lavorativi dalla Data di Valorizzazione delle quote, del Certificato di Polizza o altro tipo di comunicazione scritta, laddove non già precedentemente inviato.

Entro il medesimo termine, la Compagnia trasmette al Contraente la conferma dell'investimento (Lettera di conferma) contenente i dettagli relativi all'ammontare del Premio unico iniziale lordo versato e di quello netto investito (Premio investito), il numero delle units attribuite (con distinto riferimento a ciascun Fondo Esterno e Fondo Interno), il loro valore unitario in valuta del fondo, l'eventuale tasso di cambio, la data di ricezione del Modulo di Proposta, la Data di Decorrenza e le Date di Valorizzazione.

Relativamente ai Premi aggiuntivi, la Compagnia comunica al Contraente, entro dieci (10) Giorni Lavorativi dalla Data di Valorizzazione delle quote, l'ammontare del Premio lordo versato e di quello investito, il numero delle quote attribuite con il nuovo versamento, il loro valore unitario, nonché la Data di Valorizzazione.

Tutte le date, orari e termini indicati nel presente articolo (e salvo che non disposto diversamente, nel Contratto) devono intendersi con riferimento alla zona oraria *Central European Time* (*CET*).

MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE RICHIESTE DI DISINVESTIMENTO

Nell'ambito di una richiesta di riscatto parziale, riscatto totale o switch, la Compagnia si riserva il diritto, a sua sola e intera discrezione, di eseguire a titolo provvisorio l'operazione di disinvestimento necessaria alla realizzazione dell'operazione principale (reinvestimento o riscatto) non appena riceve il modulo di riscatto/switch debitamente compilato, e fatto salvo il controllo della regolarità formale della richiesta, senza attendere la finalizzazione delle verifiche regolamentari, in particolare quelle relative alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (AML/CFT).

Tuttavia, la Compagnia non potrà in alcun caso essere tenuta a procedere automaticamente a tale operazione di disinvestimento provvisorio, e l'eventuale decisione di non effettuarla non potrà in alcun modo comportare la sua responsabilità, qualunque ne sia il motivo.

Il Contraente accetta espressamente che tale esecuzione anticipata venga effettuata sotto la sua esclusiva responsabilità e riconosce che:

- la Compangia può, al termine delle proprie verifiche, rifiutare di procedere all'operazione di riscatto o di arbitraggio qualora vengano individuati elementi contrari alla normativa vigente;
- qualsiasi annullamento dell'ordine di disinvestimento, arbitraggio o riscatto — sia esso richiesto dalla Compangia, dal Contraente o dal suo intermediario — può comportare conseguenze finanziarie (perdite, costi, mancati guadagni) che saranno interamente a carico del Contraente.

La Compagnia non potrà essere ritenuta responsabile delle conseguenze dirette o indirette di tale esecuzione anticipata.

Il Contraente rinuncia a qualsiasi ricorso nei confronti della Compagnia a tale titolo.

ART. 14 - CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE

Il Contratto prevede la rivalutazione della Prestazione in Euro in funzione del rendimento conseguito dal Fondo Generale stesso e retrocesso al Contratto nella misura e con le modalità descritte all'Allegato I.I dell'Universo Investibile.

ART. 15 - COSTI DI GESTIONE AMMINISTRATIVA E PREMI DI RISCHIO (COSTI DELLE COPERTURE ASSICURATIVE)

Costi di gestione amministrativa

A fronte dell'attività di salvaguardia e monitoraggio di cui agli Art. 16 e 17 e dei servizi di amministrazione e gestione del Contratto, su tutti i Supporti d'Investimento grava il costo di gestione amministrativa una cui parte è retrocessa al distributore assicurativo quale remunerazione per la sua attività di distribuzione, salvo che questo non abbia previamente informato la Compagnia in merito all'eventuale pagamento a mezzo onorario direttamente dal Contraente.

Tale costo,

- per il Fondo Generale è su base annua e ammonta all'1,50% massimo del controvalore complessivo dell'investimento in tale Supporto d'Investimento (rilevato all'Ultima Data di Valorizzazione disponibile); è prelevato mediante riduzione della percentuale di Partecipazione agli utili deliberati annualmente dal Fondo Generale e, più precisamente, secondo le modalità descritte all'Allegato I.I dell'Universo Investibile ("Caratteristiche del Fondo Generale");
- per i Fondi Esterni, è su base annua e ammonta all'1,85% massimo del controvalore complessivo delle quote di ciascun OICR (rilevato all'Ultima Data di Valorizzazione disponibile); è prelevata mensilmente, il 1° Giorno Lavorativo di ogni mese che segue il mese di riferimento concluso, mediante riduzione del numero di quote associate al Contratto;
- per i Fondi Interni Collettivi, è su base annua e ammonta all'1,85% massimo del controvalore complessivo delle quote di ciascun FIC (rilevato all'Ultima Data di Valorizzazione disponibile); è prelevata mensilmente, il 1° Giorno Lavorativo di ogni mese che segue il mese di riferimento concluso, mediante riduzione del NAV del fondo;
- per i Fondi Interni Dedicati, è su base annua e ammonta all'1,85% massimo del controvalore complessivo delle quote di ciascun FID (rilevato all'Ultima Data di Valorizzazione disponibile), oltre a un importo fisso sino a massimi 500,00 Euro; è prelevata mensilmente, il 1° Giorno Lavorativo di ogni mese che segue il mese di riferimento concluso, mediante riduzione del NAV del fondo.

Le spese di gestione annue sono fissate per cinque (5) anni e sono rivedibili per periodi successivi di cinque (5) anni. Conformemente alla normativa prudenziale lussemburghese, la Compagnia dispone della facoltà di modificare queste spese alla fine di ogni periodo di cinque (5) anni.

La modifica delle presenti spese avverrà mediante integrazione contrattuale pattuita fra la Compagnia e il Contraente. In tale eventualità, la Compagnia ne informerà il Contraente che, nei sessanta (60) giorni di calendario dalla notifica trasmessa dalla Compagnia, avrà la possibilità di procedere al Riscatto totale del proprio Contratto senza spese. L'assenza di risposta del Contraente entro tale termine implicherà l'accettazione della modifica tariffaria.

Premi di Rischio o Costi delle Coperture assicurative

Il Costo delle Coperture assicurative di cui all'Art. 5 delle presenti Condizioni generali varia in funzione dell'età dell'Assicurato alla data di calcolo del Premio di Rischio e dell'attivazione, ove facoltativa, delle Coperture opzionali, secondo le modalità e le tempistiche previste al successivo art. 21.

I Premi di Rischio o Costi delle Coperture assicurative non vengono retrocessi dalla Compagnia ai distributori assicurativi.

ART. 16 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Nel corso della durata contrattuale, la Compagnia, indipendentemente dai Supporti d'Investimento scelti dal Contraente, opera un'attività di salvaguardia del Contratto.

Tale attività è effettuata dalla Compagnia senza una temporalità predefinita, in occasione del verificarsi di eventi determinati.

16.1. FONDI ESTERNI

Al verificarsi dei seguenti casi, la Compagnia procederà unilateralmente alle operazioni di seguito indicate ("Azione Predefinita"):

- qualora un Fondo Esterno sia estinto (chiusura del fondo), subisca una modifica rilevante nella sua politica di gestione o non rispetti più la normativa applicabile, la Compagnia effettuerà un'operazio-

ne gratuita di Switch verso l'OICR monetario con più bassa volatilità tra quelli disponibili ricompresi nell'Universo Investibile;

- in caso di estinzione a seguito di fusione (anche per incorporazione) del Fondo Esterno, la Compagnia procederà all'operazione gratuita di *Switch* verso il supporto risultante dalla fusione (o incorporante) in base ai rapporti di concambio comunicati nel prospetto di fusione o di altro documento equipollente, verificando che le caratteristiche gestionali ed il profilo di rischio dell'OICR di destinazione corrispondano con le caratteristiche gestionali ed il profilo di rischio dell'OICR da sostituire. Qualora non sia possibile assicurare, secondo il ragionevole convincimento della Compagnia, tale corrispondenza o nel caso in cui il supporto risultante dalla fusione non sia incluso nell'Universo Investibile, le disponibilità verranno trasferite sull'OICR monetario con più bassa volatilità tra quelli disponibili ricompresi nell'Universo Investibile.

Le disponibilità risultanti sull'OICR sostituito saranno trasferite sul nuovo OICR individuato dalla Compagnia con le stesse modalità previste per gli *Switch* richiesti dal Contraente di cui all'Art. 10. Tali *Switch* sono esenti da costi.

Una volta effettuata l'Azione Predefinita, la Compagnia provvederà ad informare il Contraente inviando una comunicazione contenente tutte le informazioni inerenti l'operazione di *Switch*, con evidenza della motivazione della sostituzione dell'OICR.

Il Contraente avrà quindi la possibilità di scegliere fra due (2) opzioni, fermo restando in ogni caso il suo diritto a richiedere il Riscatto parziale mediante disinvestimento del relativo Supporto d'Investimento senza spese:

- effettuare uno *Switch*, senza spese, verso un Supporto d'Investimento della stessa natura proposto dalla Compagnia;
- effettuare uno *Switch*, senza spese, verso un Fondo Esterno scelto dal Contraente e incluso nell'elenco dei Supporti d'Investimento offerti dalla Compagnia.

La mancata risposta da parte del Contraente alla proposta della Compagnia entro sessanta (60) giorni di calendario dalla ricezione della comunicazione inviata dalla Compagnia varrà come conferma e ratifica dell'Azione Predefinita ad ogni fine di legge e di Contratto.

In ogni caso, la Compagnia si riserva la possibilità di proporre o eliminare, in qualsiasi momento, Supporti d'Investimento dall'Universo Investibile.

16.2. FONDI INTERNI COLLETTIVI

Qualora un Fondo Interno Collettivo sia estinto (chiusura del fondo), subisca una modifica rilevante nella sua politica di gestione o non rispetti più la normativa applicabile per atto imputabile al Gestore Finanziario Abilitato, la Compagnia ne informa il Contraente, il quale potrà scegliere fra tre (3) opzioni:

- effettuare uno *Switch*, senza spese, verso un Fondo Interno o Fondo Esterno, che presenti una politica di gestione e un livello di costi simili a quelli del fondo di provenienza;
- effettuare uno *Switch*, senza spese, verso un fondo monetario proposto dalla Compagnia;
- effettuare un Riscatto parziale del Contratto mediante disinvestimento di tale Supporto d'Investimento, senza spese di uscita.

In mancanza di risposta del Contraente alla comunicazione della Compagnia entro sessanta (60) giorni di calendario dal ricevimento della stessa la Compagnia procederà d'ufficio allo *Switch*, senza spese, verso un fondo monetario.

16.3. FONDI INTERNI DEDICATI

Il Contraente è libero di modificare la propria politica di gestione mediante la sottoscrizione di un'apposita Scheda d'Investimento, al costo di 150€. In tal caso, la Compagnia dovrà verificare che la politica di gestione proposta al Contraente sia coerente con l'analisi delle sue esigenze. In caso di chiusura di un FID, eccettuati i casi di *Switch*, il costo applicato è invece di 500 €.

Nell'eventualità che un atto di gestione sul Contratto (*Switch*, riscatto, ecc.) riduca il Valore Raggiunto in relazione al singolo Supporto d'Investimento (FID) al di sotto dell'importo di 250.000,00 Euro, la Compagnia potrà procedere:

- al Riscatto totale del Contratto, nel caso in cui il Valore Raggiunto dal Contratto divenga inferiore a 250.000,00 Euro; o
- al disinvestimento completo del FID, ove il Valore Raggiunto dal Contratto in relazione a tale FID sia inferiore a 250.000,00 Euro, ma il Valore Raggiunto dal Contratto nella sua totalità rimanga superiore a 250.000,00 Euro.

In ogni caso, la Compagnia informerà anticipatamente il Contraente.

ART. 17 - ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO E AGGIORNAMENTO DEGLI OICR

Al fine di garantire il mantenimento degli standard quantitativi degli OICR selezionati dal Contraente, la Compagnia svolge trimestralmente, al termine di ciascun trimestre solare, un'attività di monitoraggio volta a valutare l'andamento dei parametri di seguito descritti e il superamento delle soglie prefissate, secondo un modello valutativo che analizza performance, volatilità e variazioni di dimensioni degli OICR, distinguendo tra OICR con benchmark e OICR senza benchmark.

Di seguito si riportano i parametri oggetto di monitoraggio con indicazione delle relative soglie massime:

17.1. OICR CON BENCHMARK

a) Underperformance dell'OICR rispetto al benchmark di riferimento (Tracking Error Performance) per tre mesi consecutivi, con una underperformance complessiva nel trimestre superiore al 20%;

b) Volatilità dell'ICR rispetto al benchmark (Tracking Error Volatility annualizzata, con dati giornalieri) nel trimestre superiore al 20%.

Ai fini di tale attività, qualora la Compagnia non disponesse dei dati del benchmark di riferimento per alcuni OICR, verrà individuato un altro benchmark avente caratteristiche similari.

17.2. OICR SENZA BENCHMARK

a) Performance negative dell'OICR per tre mesi consecutivi, con una performance negativa complessiva nel trimestre superiore al 20%;

b) Incremento assoluto della volatilità dell'OICR nel trimestre superiore al 20% (rispetto al trimestre precedente).

La Compagnia si riserva di variare in qualsiasi momento in corso di Contratto le soglie massime sopra riportate.

In caso di OICR in "breach", la Compagnia modifica automaticamente l'asset allocation, tramite operazioni di *Switch*, sostituendo gli OICR interessati con OICR aventi caratteristiche similari. Qualora non sia possibile identificare l'OICR di destinazione tra quelli offerti dalla Compagnia, le disponibilità verranno trasferite sull'OICR monetario con più bassa volatilità tra quelli offerti dalla Compagnia anche al di fuori dell'Universo Investibile.

La Compagnia informerà il Contraente dell'attività svolta, inviando una comunicazione contenente tutte le informazioni inerenti all'operazione di *Switch*.

Le disponibilità risultanti sull'OICR sostituito saranno trasferite sul nuovo OICR individuato dalla Compagnia con le stesse modalità previste per gli *Switch* richiesti dal Contraente di cui all'Art. 10. Tali *Switch* sono esenti da costi.

Aggiornamento degli OICR

La Compagnia, per mantenere un'offerta diversificata e qualitativamente elevata, effettua un'attività di aggiornamento degli OICR senza una temporalità predefinita; nel corso della durata contrattuale potrà quindi inserire, eliminare o sostituire uno o più OICR tra quelli proposti.

In caso di sostituzione, la scelta del nuovo OICR verrà effettuata in base alla specifica situazione dei mercati e verificando che le caratteristiche del nuovo OICR corrispondano a quelle dell'OICR da sostituire. Le disponibilità risultanti sull'OICR sostituito saranno trasferite sul nuovo OICR individuato dalla Compagnia con le stesse modalità previste per gli *Switch* richiesti dal Contraente di cui all'Art. 10. Tali switch sono esenti da Costi.

ART. 18 – OPZIONE DI PRELIEVO PROGRAMMATO AI FINI DEL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA SULLE RISERVE MATEMATICHE (IRM)

L'Opzione di Prelievo Programmato, qualora prescelta dal Contra-

ente nel Modulo di Proposta, autorizza la Compagnia a prelevare annualmente dai Supporti di Investimento collegati alla Polizza un importo corrispondente ad una percentuale che riflette esattamente l'aliquota stabilita per l'imposta sulle riserve matematiche di cui al Decreto Legge 24 settembre 2002, n. 209, come eventualmente modificata di anno in anno.

Tale percentuale è attualmente pari allo 0,50% del Valore Raggiunto dal Contratto al 31 dicembre di ciascun anno ed è prelevata al termine di ciascun anno durante i primi cinque anni dalla data di emissione della polizza. Nella determinazione della percentuale del prelievo si terrà altresì conto delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 2, ultimo periodo, del Decreto Legge 24 settembre 2002, n. 209, che prevede, al ricorrere di determinate condizioni, la riduzione dell'imposta sulle riserve matematiche dovuta per i periodi di imposta successivi rispetto al 2013.

Le somme oggetto dell'Opzione di Prelievo Programmato sono prelevate mediante riduzione del Valore Raggiunto dal Contratto per la parte attribuibile al Fondo Generale e, in relazione ai Supporti d'Investimento espressi in quote, mediante riduzione del numero di quote attribuite al Contratto o riduzione del valore del fondo in funzione del Supporto d'Investimento.

Il Prelievo Programmato non comporta l'applicazione di ulteriori costi, sarà riportato nei rendiconti periodici e non è incluso nel Valore Raggiunto dal Contratto.

L'ammontare dei Prelievi Programmati:

- viene restituito integralmente in caso di Riscatto Totale o di pagamento della Prestazione assicurativa. E' quindi incluso nel Valore di Riscatto Totale che viene corrisposto, rispettivamente, al Contraente o al Beneficiario;

- viene restituito proporzionalmente in caso di Riscatti Parziali (sulla base del rapporto risultante tra il Valore di Riscatto Parziale e il Valore di Riscatto Totale). E' quindi incluso nel Valore di Riscatto Parziale che viene corrisposto al Contraente;

- viene reinvestito proporzionalmente tra i Supporti di Investimento in caso di cambio di residenza fiscale al di fuori del territorio italiano (sulla base del peso di ciascun Supporto di Investimento rispetto al Valore Raggiunto dal Contratto). E' quindi incluso nel Valore di ciascun Supporto di Investimento e pertanto nel Valore (complessivo) dei Supporti di Investimento.

Il Contraente ha la facoltà di optare tra l'applicazione o meno dell'Opzione di Prelievo Programmato al momento della sottoscrizione del Modulo di Proposta e la relativa scelta diviene irrevocabile quando comunicata alla Compagnia.

Nel caso in cui il Contraente selezioni l'Opzione di Prelievo Programmato, la percentuale dei Costi di gestione amministrativa relativa a ciascun Supporto d'Investimento è diminuita dello 0,05%.

Gli importi prelevati dalla Compagnia sono riportati nel Documento Unico di Rendicontazione annuale.

ART. 19 - BENEFICIARI

Il Contraente può designare uno o più Beneficiari delle Prestazioni assicurative.

La designazione dei Beneficiari è effettuata dal Contraente al momento della sottoscrizione del Modulo di Proposta o successivamente, ma prima del verificarsi dell'Evento Assicurato, a mezzo dell'apposita appendice operativa ("Modulo di Designazione Beneficiario") ed è riportata sul Certificato di Polizza o sulla Clausola aggiuntiva emessa in corso di Contratto.

La designazione dei Beneficiari può avvenire, altresì, mediante disposizione testamentaria.

Ove sia nominativamente indicato il/i Beneficiario/i, la designazione conterrà l'indicazione (per ciascun Beneficiario) del cognome e nome, data e il luogo di nascita e l'indirizzo di residenza o di domicilio. Queste informazioni saranno utilizzate dalla Compagnia in caso di decesso dell'Assicurato allo scopo di identificare i Beneficiari del Contratto, ove questi non si manifestassero di loro iniziativa o per il tramite del notaio incaricato della successione dopo il decesso dell'Assicurato.

Salvo diverse disposizioni o ripartizione del Contraente, la prestazione assicurativa è liquidata in parti uguali nei seguenti casi:

- presenza di più beneficiari indicati nominativamente;
- beneficiari eredi legittimi o testamentari del Contraente (in caso di assicurazione sulla propria vita) e/o dell'Assicurato (in caso di assicurazione sulla vita di un terzo). Gli eredi testamentari prevalgono agli eredi legittimi in presenza di testamento;
- altra designazione non nominativa che si caratterizza per una molteplicità di beneficiari (es. i miei figli).

I beneficiari non designati nominativamente sono individuati dalla Compagnia al momento del decesso dell'Assicurato che rileva per l'Evento Assicurato e nel caso di designazione eredi legittimi o testamentari come Beneficiari, questi sono individuati tra i chiamati all'eredità al medesimo momento.

In caso di premorienza di uno o più Beneficiari prima del pagamento delle Prestazioni assicurative, e indifferentemente tra il verificarsi o meno dell'Evento Assicurato, la relativa designazione si intenderà sostituita con quella di Contraente sopravvissuto oppure, in caso di sua premorienza rispetto all'Evento Assicurato, con quella di eredi legittimi o testamentari del Beneficiario premorto che si suddivideranno in parti uguali la relativa quota di spettanza.

Salvo che non disposto diversamente dal Contraente, la designazione del Beneficiario si intende sostituita in favore del Contraente oppure, in caso di sua premorienza, dei suoi eredi legittimi o testamentari (in parti uguali), nelle seguenti ipotesi:

- assenza della designazione del Beneficiario da parte del Contraente generata anche in ipotesi di precedente revoca senza contestuale designazione;
- dichiarazione di non voler profittare del beneficio da parte del Beneficiario (anche se effettuata in seguito ad una precedente dichiarazione di volerne profittare).

La designazione del singolo Beneficiario diviene irrevocabile nei seguenti casi:

- dopo che il Contraente ed i Beneficiari abbiano dichiarato per qualora sia il Contraente che il singolo Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Compagnia, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e la dichiarazione di voler profittare del beneficio;
- da parte degli eredi dopo il decesso del Contraente o, in caso di più Contraenti, dell'ultimo Contraente deceduto;
- qualora, verificatosi l'Evento Assicurato, il singolo Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Compagnia di volersi avvalere del beneficio.

In caso di designazione irrevocabile del Beneficiario, qualsiasi variazione al Contratto che abbia riflesso sui diritti del Beneficiario richiede l'assenso scritto di quest'ultimo. Rientrano in tale circostanza (i) la modific in qualsiasi modo della designazione, l'esercizio della facoltà di Riscatto totale o parziale; (iii) il diritto di mettere a pegno o vincolare il Contratto; (iv) la cessione del Contratto; (v) l'esercizio dello Switch; (vi) l'esercizio della revoca della proposta e il recesso; (vii) la modifica delle garanzie opzionali.

In occasione di nuove designazioni o modifica o revoca delle designazioni effettuate, dovranno essere forniti i giustificativi indicati in Allegato VII al Modulo di Proposta (Documenti da accludere).

In ogni caso la Compagnia si riserva il diritto di richiedere ogni altra informazione e/o documento aggiuntivo che reputi necessario per adempiere ai propri obblighi di legge e di Contratto.

Diritto proprio del Beneficiario

Il Beneficiario acquisisce, per effetto della designazione, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione (art. 1920 del Codice Civile). In particolare, le somme corrispostegli a seguito del decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario.

ART. 20 - CONCLUSIONE, EFFICACIA DEL CONTRATTO, DIRITTO DI REVOCA E DI RECESSO

La sottoscrizione del Modulo di Proposta da parte del cliente (potenziale Contraente) non impegna né il cliente né la Compagnia alla stipulazione del Contratto e non fa decorrere la Copertura assicurativa.

Entro trenta (30) giorni di calendario dal ricevimento del Modulo di Proposta, la Compagnia è libera di accettare o rifiutare la proposta

o di subordinare la stipulazione del Contratto al ricevimento di informazioni o documentazioni aggiuntive, dandone comunicazione al cliente.

In caso di mancata risposta, la proposta si intende rifiutata.

In caso di accettazione, il Contratto si considera concluso nel momento in cui il Contraente è stato informato di tale accettazione da parte della Compagnia ovvero abbia ricevuto il Certificato di Polizza.

In caso di richiesta di informazioni o documentazione integrativa, la Compagnia è libera di accettare o rifiutare la proposta entro trenta (30) giorni di calendario dalla ricezione delle informazioni o della documentazione richiesta.

Il Contratto sarà efficace solo a partire dal giorno successivo alla data in cui è stato verificato l'Effettivo Incasso del Premio iniziale e verificata l'identità di chi ha pagato il Premio (Data di Entrata in vigore del Contratto). La Copertura assicurativa decorrerà dalle ore 24 della Data di Entrata in vigore del Contratto indicata nel Certificato di Polizza (Data di Decorrenza).

Nel caso in cui si verifichi il decesso dell'Assicurato nel periodo intercorrente tra la sottoscrizione del Modulo di Proposta e la data di Decorrenza, la Compagnia, dietro restituzione del Modulo stesso, del certificato di morte e della dichiarazione di successione, restituirà il Premio versato.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 176 del Codice delle Assicurazioni Private, il Contraente può revocare la proposta fino a quando non è informato della conclusione del Contratto. Per l'esercizio della revoca, il Contraente dovrà inviare una comunicazione scritta alla Compagnia, secondo le modalità previste all'Art. 29, contenente anche gli elementi identificativi del Modulo di Proposta inviato (numero del Modulo di Proposta, cognome e nome del Contraente).

In caso di revoca del Contraente, le somme eventualmente pagate dal Contraente devono essere restituite dalla Compagnia entro trenta (30) giorni di calendario dal momento in cui ha ricevuto comunicazione della revoca.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 177 del Codice delle Assicurazioni Private, il Contraente può recedere dal Contratto entro il trentesimo giorno di calendario successivo alla data nella quale è stato informato della conclusione del Contratto. Per l'esercizio del recesso, il Contraente dovrà inviare una comunicazione scritta alla Compagnia, secondo le modalità previste all'Art. 29.

L'esercizio del diritto di recesso fa venir meno, da tale momento, ogni obbligo in capo sia al Contraente che alla Compagnia.

In caso di recesso del Contraente, la Compagnia rimborsa al Contraente, entro trenta (30) giorni di calendario dal ricevimento della comunicazione relativa al recesso, un importo pari al Premio versato, al netto dei Costi di caricamento gravanti sul Premio e al netto dei Premi di rischio relativi al periodo per il quale il Contratto ha avuto effetto.

Qualora il Premio sia investito in Fondi Esterni o Interni, la Compagnia tiene conto, per il calcolo del valore rimborsabile, dell'andamento del valore delle quote; al Contraente spetta il controvalore delle quote sia in caso di incremento che di decremento dello stesso. A tal fine, la Compagnia utilizza il Prezzo di Riferimento della Data Valuta applicabile alle operazioni di disinvestimento.

ART. 21 - STRUTTURA DEI COSTI

I costi che gravano sul Contratto possono essere raggruppati nelle seguenti categorie:

- I Costi di caricamento (gravanti sul Premio unico iniziale e sui Premi aggiuntivi), che vengono prelevati prima dell'investimento. Il Costo di caricamento consiste in una percentuale del Premio versato e in un importo fisso. La parte in percentuale non potrà essere superiore al 4,50% mentre la parte dell'importo fisso non potrà superare i 2.000,00 Euro.
- I Costi gravanti direttamente sul Contratto, sono prelevati dalla Compagnia in corso di Contratto secondo termini e condizioni che dipendono dal tipo di Supporto d'Investimento. Questi costi sono prelevati proporzionalmente tra tutti i Supporti d'Investimento interessati; qualora uno o più fondi non permettano l'esecuzione della corrispondente porzione di addebito, il relativo importo sarà addebitato proporzionalmente sugli altri fondi restanti, qualora presenti.

Sul Contraente gravano direttamente i costi che seguono:

- Costi di gestione amministrativa del Contratto applicati al Fondo Generale e agli OICR

  Tali costi sono dovuti a fronte dell'attività di salvaguardia e monitoraggio e dei servizi di amministrazione e gestione del Contratto, cosi come descritti e quantificati all'art. 15.

  Nel caso in cui il Contraente selezioni l'Opzione di Prelievo Programmato, la percentuale dei Costi di gestione amministrativa relativa a ciascun Supporto d'Investimento è diminuita dello 0,05%. Il costo che verrà addebitato su ciascun fondo è riportato nel Certificato di Polizza e/o nella lettera di conferma dell'investimento.

- Costi di *Switch*

  Le operazioni di Switch sono soggette ai seguenti costi:

  • Per le operazioni implicanti un disinvestimento da uno o più Fondi Esterni verso il Fondo Generale (e viceversa) la Compagnia applicherà un costo di 150 €;

  • Per le operazioni di Switch da un supporto diverso dal Fondo Interno Dedicato verso il Fondo Interno Dedicato, la Compagnia applicherà un costo di 250 €, fatte eccezione per le operazioni che comportano la chiusura del Fondo Interno Dedicato il cui costo è di 500 €.

- Costi di riscatto

  In caso di Riscatto totale o parziale, nel corso del primo anno di durata del Contratto, la Compagnia applica dei costi di riscatto pari all'1,00% dell'importo disinvestito; tale percentuale decresce dello 0,20% per ciascun anno di durata contrattuale fino al quinto anno. Tali costi vengono prelevati dalla liquidità generata dalle operazioni di disinvestimento.

- Premi di Rischio (Costi delle Coperture assicurative)

  I Costi delle Coperture assicurative si aggiungono ai Costi di gestione amministrativa del Contratto e vengono calcolati e addebitati su base mensile per ogni Supporto d'Investimento previsto dal Contratto. Sono prelevati (i) mediante riduzione delle Prestazioni in Euro, per il Fondo Generale, (ii) mediante riduzione del numero di quote attribuite al Contratto, per i Fondi Esterni e i Fondi Interni Collettivi e (iii) mediante riduzione del valore del fondo, per i Fondi Interni Dedicati.

  Tali costi sono pari al prodotto tra (i) il tasso di cui alla colonna B della tabella che segue, per (ii) il valore dell'esposizione al rischio alla fine ciascun mese che varia a seconda delle coperture assicurative selezionate.

  In caso di più teste assicurate, il tasso di cui al punto (i) è pari alla somma (in caso di prestazione al primo decesso) oppure al prodotto (in caso di prestazione al secondo decesso) tra i tassi relativi alle età degli assicurati presi in considerazione. In caso di una testa assicurata, il tasso è individuato sulla base dell'età dell'assicurato (identico criterio è applicato all'assicurato sopravvissuto in caso di scelta dell'opzione del pagamento delle prestazioni al decesso del secondo assicurato).

  La tabella che segue riporta il tasso applicato in % (colonna B) con riferimento alla età dell'assicurato preso in considerazione (colonna A). La colonna C indica il costo annuale in euro della copertura assicurativa per una esposizione al rischio di Euro 10.000,00.

A	B	C	A	B	C	A	B	C
18	0.0311%	3.11	49	0.2245%	22.45	80	5.1477%	514.77
19	0.0334%	3.34	50	0.2485%	24.85	81	5.9544%	595.44
20	0.0354%	3.54	51	0.2746%	27.46	82	6.8039%	680.39
21	0.0371%	3.71	52	0.2959%	29.59	83	7.7384%	773.84
22	0.0392%	3.92	53	0.3249%	32.49	84	8.8975%	889.75
23	0.0402%	4.02	54	0.3544%	35.44	85	10.1284%	1 012.84
24	0.0409%	4.09	55	0.3952%	39.52	86	11.4590%	1 145.90
25	0.0411%	4.11	56	0.4397%	43.97	87	13.0635%	1 306.35
26	0.0417%	4.17	57	0.4855%	48.55	88	14.6818%	1 468.18

27	0.0409%	4.09	58	0.5342%	53.42	89	16.6779%	1 667.79
28	0.0412%	4.12	59	0.5923%	59.23	90	18.7789%	1 877.89
29	0.0434%	4.34	60	0.6552%	65.52	91	21.1885%	2 118.85
30	0.0459%	4.59	61	0.7218%	72.18	92	23.3571%	2 335.71
31	0.0488%	4.88	62	0.7923%	79.23	93	26.0100%	2 601.00
32	0.0535%	5.35	63	0.8664%	86.64	94	28.6804%	2 868.04
33	0.0555%	5.55	64	0.9570%	95.7	95	30.6312%	3 063.12
34	0.0586%	5.86	65	1.0567%	105.67	96	31.4023%	3 140.23
35	0.0628%	6.28	66	1.1767%	117.67	97	33.6714%	3 367.14
36	0.0667%	6.67	67	1.2891%	128.91	98	36.4017%	3 640.17
37	0.0723%	7.23	68	1.4390%	143.9	99	39.4817%	3 948.17
38	0.0808%	8.08	69	1.5334%	153.34	100	43.0167%	4 301.67
39	0.0889%	8.89	70	1.6726%	167.26	101	46.6787%	4 667.87
40	0.0982%	9.82	71	1.8497%	184.97	102	50.4514%	5 045.14
41	0.1064%	10.64	72	2.0963%	209.63	103	54.3015%	5 430.15
42	0.1140%	11.4	73	2.3362%	233.62	104	58.1978%	5 819.78
43	0.1247%	12.47	74	2.7109%	271.09	105	62.1067%	6 210.67
44	0.1372%	13.72	75	3.0160%	301.6	106	65.9949%	6 599.49
45	0.1550%	15.5	76	3.3371%	333.71	107	69.8290%	6 982.90
46	0.1727%	17.27	77	3.6630%	366.3	108	73.5779%	7 357.79
47	0.1900%	19	78	3.9862%	398.62	109	77.2129%	7 721.29
48	0.2075%	20.75	79	4.4696%	446.96	110	80.7090%	8 070.90

Sul singolo Supporto d'Investimento gravano direttamente i costi che seguono:

- Costi di gestione amministrativa del Contratto ai Fondi Interni Collettivi e ai Fondi Interni Dedicati

  I presenti Costi sono dovuti a fronte dell'attività di salvaguardia e monitoraggio e dei servizi di amministrazione e gestione del Contratto prestati dalla Compagnia e sono pari, (i) per i Fondi Interni Collettivi, all'1,85% (su base annuale) massimo del controvalore complessivo delle quote di ciascun FIC (rilevato all'Ultima Data di Valorizzazione disponibile), prelevato mensilmente, il 1° Giorno Lavorativo di ogni mese che segue il mese concluso, mediante riduzione del NAV del fondo; (ii) per i Fondi Interni Dedicati, all'1,85% massimo (su base annuale) del controvalore complessivo delle quote di ciascun FID (rilevato all'Ultima Data di Valorizzazione disponibile), oltre a un importo sino a massimi Euro 500,00, prelevato mensilmente, il 1° Giorno Lavorativo di ogni mese che segue il mese concluso, mediante riduzione del NAV del fondo.

- Costi di negoziazione relativi alle quote dei Supporti d'Investimento

  Tali costi si applicano alle operazioni d'investimento e disinvestimento effettuate nell'ambito di ciascun FID e sono prelevati mediante riduzione del valore unitario delle quote del relativo FID.

  In caso di investimento in fondi esterni di tipo ETF saranno prelevate delle commissioni di transazione da parte della banca depositaria per la relativa compravendita. Tali costi sono a carico del contraente, sono pari allo 0,03% del capitale investito o disinvestito in tale tipologia di fondi esterni, e possono essere soggetti a modifiche da parte della banca depositaria.

- Altri costi relativi ai Fondi Interni Collettivi e Dedicati

  Per ogni Fondo Interno (Collettivo e Dedicato) è prevista l'applicazione dei seguenti costi, prelevati mediante riduzione del NAV del fondo:

  a) un ulteriore costo per la gestione del Fondo Interno destinato a coprire le commissioni applicate dal Gestore Finanziario Abilitato del Fondo Interno, pari al massimo l'1,5% più IVA (su base trimestrale) del Valore Raggiunto dal Contratto in relazione all'insieme di tutti i Fondi Interni, rilevato all'ultima Data di Valorizzazione disponibile;

  b) gli oneri dal Contratto in relazione all'insieme di tutti i Fondi Interni, rilevato all'ultima Data di Valorizzazione disponibile;

  c) per i soli Fondi Interni Collettivi, il costo per il calcolo periodico del NAV del fondo (costo di valorizzazione), pari a 0,06% annuali più IVA del Valore Raggiunto dal Contratto in relazione all'insieme di tutti i Fondi Interni Collettivi; tale costo non sarà in ogni caso inferiore a Euro 3.000,00 più IVA e superiore a Euro 8.000,00 più IVA.

  d) Un costo pari a 500€ in caso di chiusura del Fondo Interno Dedicato in caso di chiusura del fondo interno che non sia la diretta conseguenza di operazioni di *Switch*;

  e) Un costo pari a 150€ in caso di richiesta di modifica della politica di gestione;

  La Compagnia potrebbe applicare costi addizionali per processare quanto necessario per il recupero delle maggiori imposte alla fonte eventualmente applicate sui dividendi/interessi derivanti dagli Attivi Sottostanti.

I Costi eventualmente dovuti per coprire il compenso di distribuzione assicurativa sono integrati nei Costi di gestione amministrativa, dei caricamenti e dei costi applicati al Contratto.

Una parte dei Costi di caricamento e/o dei Costi di gestione amministrativa del Contratto potrebbe/ro essere retrocessa/i al distributore assicurativo quale remunerazione per la sua attività di distribuzione, salvo che questo non abbia previamente informato la Compagnia in merito all'eventuale pagamento a mezzo onorario direttamente dal Contraente.

		Quota parte da retrocedere agli Intermediari nel 2025
Costi una tantum	Costi di ingresso	0,00%
	Costi di uscita	0,00%
Costi correnti	Costi di transazione del portafoglio	0,00%
	Altri costi correnti	45,94%
Costi accessori	Commissioni di performance	0,00%
	Carried interests (commissioni di overperformance)	0,00%

I Costi determinati in misura fissa sono soggetti a revisione al primo gennaio di ogni anno per riflettere l'indicizzazione. Tale indicizzazione è calcolata alla luce dell'andamento dell'IPCH (Indice des prix à la consommation harmonisé - indice armonizzato dei prezzi al consumo) pubblicato da STATEC (Service National de la Statistique ed de Etudes Economiques) del Dipartimento di Statistica del Lussemburgo il precedente 30 novembre sui 12 mesi precedenti.

ART. 22 - PUBBLICAZIONE PERIODICA

La Compagnia pubblica sul sito www.generali.lu, la seguente documentazione:

- per le Prestazioni in Euro:

  a) il rendiconto riepilogativo del Fondo Generale;

  b) il prospetto annuale della composizione del Fondo Generale;

  c) il prospetto semestrale della composizione del Fondo Generale.

  I documenti di cui alle lettere a) e b) sono pubblicati entro sessanta (60) giorni di calendario dalla chiusura del periodo di osservazione (ossia l'anno solare). Il documento di cui alla lettera c) è pubblicato entro trenta (30) giorni di calendario dalla chiusura del primo semestre di ogni periodo di annualità di osservazione.

  Il prospetto annuale e il prospetto semestrale della composizione restano disponibili sulla pagina web www.generali.lu per almeno sei (6) mesi. Il rendiconto riepilogativo resta disponibile sulla medesima pagina almeno fino alla pubblicazione del rendiconto relativo al successivo periodo di osservazione;

- per le Prestazioni in quote:

  a) il prospetto e il rendiconto periodico di ciascun Fondo Interno Collettivo è pubblicato sul sito internet www.generali.lu entro sessanta (60) giorni dal relativo periodo di osservazione;

  b) il prospetto e il rendiconto periodico di ciascun OICR è pubblicato sul sito internet indicato, distintamente per ciascun Fondo Esterno, in Appendice I.II ("Elenco dei Supporti d'Investimento espressi in quote").

Data la specifica natura individuale dei Fondi Interni Dedicati, non sarà possibile pubblicare sul sito internet della Compagnia il prospetto e il rendiconto periodico. Il Contraente ha comunque il diritto di richiedere, senza spese, in qualsiasi momento alla Compagnia i suddetti documenti nonché di ricevere (secondo le modalità indicate nell'Art. 29) il rendiconto periodico di ciascun FID con periodicità almeno annuale.

Per le prestazioni in quote, la Compagnia pubblica giornalmente sul sito internet www.generali.lu il valore della quota del Fondo Interno Collettivo o della quota o azione dell'OICR, con la relativa Data di Valorizzazione.

Tale valore rappresenta l'univoca base di riferimento per la quantificazione delle Prestazioni assicurative e del valore di riscatto.

La pubblicazione avverrà non oltre il terzo (3°) Giorno Lavorativo successivo alla Data di Valorizzazione della quota.

Data la specifica natura individuale dei Fondi Interni Dedicati, non sarà possibile pubblicare sul sito internet della Compagnia il valore unitario delle quote di ciascun FID a una determinata Data di Valorizzazione.

Il Contraente ha comunque - in ogni caso - il diritto di richiedere in ogni momento alla Compagnia, in forma scritta, il valore della quota del Fondo Interno o dell'OICR e i valori di riscatto espressi in funzione di un capitale nozionale di Euro cento (100,00) e di ricevere (secondo le modalità indicate nell'Art. 29) tale informazione, senza spese aggiunte, entro venti (20) giorni dalla richiesta.

ART. 23 - DOCUMENTO UNICO DI RENDICONTAZIONE

La Compagnia trasmette al Contraente (con le modalità indicate all'Art. 29), entro il 31 Maggio di ogni anno solare, un Documento unico di rendicontazione annuale della posizione assicurativa contenente l almeno le seguenti informazioni (non esattamente nell'ordine rappresentato di seguito) :

a) cumulo dei Premi versati dal perfezionamento del Contratto alla data di riferimento del Documento Unico di Rendicontazione precedente (se emesso) nel Fondo Generale e il valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell' Documento Unico di Rendicontazione precedente (se emesso);

b) cumulo dei Premi versati dal perfezionamento del Contratto al 31 dicembre dell'anno precedente, numero e controvalore delle quote assegnate al 31 dicembre dell'anno precedente;

c) per l'anno di riferimento: il dettaglio dei Premi versati nell'anno di riferimento; dettaglio dei Premi versati, di quelli investiti, del numero e del controvalore delle quote assegnate per le Prestazioni in Quote;

d) valore dei Riscatti parziali rimborsati nell'anno di riferimento (e valore dei prelievi effettuati in esercizio dell'Opzione di Prelievo Programmato);

e) numero e controvalore delle quote trasferite e di quelle assegnate a seguito di operazioni di Switch;

f) valore della prestazione maturata alla data di riferimento del Documento Unico di rendicontazione;

g) valore Raggiunto dal Contratto alla data di riferimento del Documento Unico di Rendicontazione;

h) il Tasso d'Interesse Minimo Garantito, l'eventuale Partecipazione agli utili concessa (come indicato dall'Allegato I.I dell'Universo Investibile ("Caratteristiche del Fondo Generale") e il tasso annuo di rivalutazione del Capitale garantito;

i) numero delle quote eventualmente trattenute nell'anno di riferimento in relazione ai prelievi dei Premi di rischio;

j) numero e controvalore delle quote rimborsate a seguito di Riscatto parziale nell'anno di riferimento (e valore dei prelievi effettuati in esercizio dell'Opzione di Prelievo Programmato);

k) numero delle quote complessivamente assegnate e del relativo controvalore alla fine dell'anno di riferimento.

Il Documento unico di rendicontazione annuale include:

a) l'importo dei costi e degli oneri, con specifica e separata indicazione del costo della distribuzione, non legati al verificarsi di un rischio di mercato sottostante, nell'anno di riferimento, nonchè per per le Prestazioni in quote direttamente collegati a OICR, il numero delle quote trattenute per commissioni di gestione nell'anno di riferimento, con indicazione della parte connessa al costo della distribuzione;

b) un'illustrazione che mostra l'effetto cumulativo dei costi sulla redditività del prodotto.

Le informazioni contenute nel Documento unico di rendicontazione annuale non possono considerarsi esaustive per le finalità di informativa annuale imposte al Distributore assicurativo ai sensi dell'art. 121-sexies, comma 2, del Codice delle Assicurazioni Private.

ART. 24 - RICHIESTE DI PAGAMENTI E DISPONIBILITÀ DEL CAPITALE

Per tutti i pagamenti (in caso di decesso dell'Assicurato, Riscatto parziale o totale) deve essere presentata alla Compagnia apposita richiesta in forma scritta, accompagnata dai documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e a individuare gli aventi diritto.

Salvo le disposizioni più specifiche che seguono, ogni domanda di pagamento potrà essere formulata utilizzando l'apposita appendice operativa, che dovrà essere datata, compilata ogni sua parte, firmata dal Contraente e inviata alla sede legale della Compagnia con le modalità indicate al successivo Art. 29:

- Modulo di Riscatto, per ogni singola domanda di riscatto (totale o parziale).

La Compagnia si riserva, in ogni caso, di accettare richieste di pagamento anche in carta libera (ossia anche senza l'utilizzo delle appendici operative predisposte dalla Compagnia, purché in forma scritta), a condizione che sia datata, firmata dal Contraente e che siano indicate tutte le informazioni necessarie alla verifica dei requisiti per l'erogazione della Prestazione assicurativa e per l'individuazione degli aventi diritto.

Qualsiasi richiesta/comunicazione deve essere accompagnata da un documento di identità (copia fronte / retro) e dal codice fiscale degli aventi diritto; devono inoltre essere allegate le coordinate bancarie (codice IBAN), sottoscritte da tutti i Beneficiari della polizza, dei conti correnti bancari sui quali effettuare il bonifico di pagamento.

In caso di assicurazione stipulata sulla vita di un terzo (Assicurato rilevante per l'Evento Assicurato diverso dal Contraente), dovrà essere inoltre trasmessa copia di un valido documento di identità del relativo Assicurato firmata da quest'ultimo o altro documento equipollente (anche in forma di autocertificazione) allo scopo di attestare l'esistenza in vita del medesimo.

Documentazione a supporto

Oltre alla documentazione sopra indicata, nei singoli casi di richiesta di pagamento dovranno essere forniti i giustificativi rispettivamente indicati in Allegato VII (Documenti da accludere).

Eventuale documentazione aggiuntiva

La presenza di uno o più Beneficiari minorenni o incapaci, implica per il Contraente l'obbligo di fornire alla Società la dichiarazione del Giudice Tutelare che indichi l'autorizzazione a incassare le somma da parte della persona autorizzata .

Per il pagamento delle Prestazioni assicurative dovute al verificarsi dell'Evento Assicurato, i Beneficiari dovranno fornire alla Società tutti i documenti ritenuti necessari a tal fine. Tra questi, vi potrebbero rientrare, su richiesta della Compagnia, la copia autentica del Certificato Successorio Europeo e/o l'atto notorio o una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà contenenti le seguenti informazioni:

1. l'identità del o dei Beneficiari;
2. assenza o presenza di testamento (in tal ultimo caso, con indicazione delle sussistenza di, o meno, di disposizioni tendenti a variare o revocare la designazione di uno o più Beneficiari);
3. (soltanto per designazione eredi legittimi o testamentari, e in presenza di testamento) l'espletamento di ogni tentativo e il compimento di quanto in proprio potere per accertare che il testamento presentato sia l'unico o, nel caso di più testamenti, che sia quello ritenuto valido; l'assenza di contestazioni avverso il testamento o i testamenti; l'assenza di altri Beneficiari oltre quelli menzionati;
4. (in caso di designazione in favore degli eredi legittimi o testamentari, e in assenza di testamento) lo stato di famiglia del Contraente con l'età di ciascun componente avente diritto e, se coniugato, il regime legale tra i coniugi e la circostanza che tra il Contraente stesso e il consorte non sia stata pronunciata sentenza di separazione.

Per casi particolari la Società può richiedere agli interessati ulteriore documentazione in considerazione di specifiche esigenze istruttorie. La Società, ai sensi del D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231 e successive modifiche in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, relativamente alle operazioni di versamento aggiuntivo, recesso e riscatto può richiedere ulteriori specifiche informazioni.

Più in generale, potrà essere richiesto al Contraente ogni documento necessario ai sensi della normativa applicabile per il pagamento della prestazione richiesta dal Contraente.

Disponibilità del capitale

Il pagamento degli importi dovuti a seguito dell'esercizio del diritto di revoca, recesso, decesso e riscatto è eseguito dalla Compagnia entro trenta (30) giorni di calendario dal ricevimento della documentazione completa.

Nel caso in cui il Premio non sia stato ancora investito, entro venti (20) giorni di calendario dal ricevimento della comunicazione di revoca o di recesso la Compagnia rimborsa al Contraente gli importi eventualmente corrisposti.

Decorso tale termine sono dovuti gli interessi legali, a partire dal termine stesso, a favore degli aventi diritto. Ogni pagamento viene effettuato dalla Compagnia.

La Compagnia non potrà essere ritenuta responsabile del ritardo del pagamento delle Prestazioni assicurative al Contraente o al Beneficiario, dovuto a:

- tempistiche interbancarie indipendenti dalla volontà della Compagnia;
- casi di forza maggiore o qualsiasi circostanza, indipendente dalla volontà della Compagnia, che comportino un rischio di mancanza di liquidità degli attivi sottostanti il Contratto o l'impossibilità di una loro corretta valorizzazione.

In tali casi, il pagamento della Prestazione può essere effettuato, in base alle indicazioni fornite dal Contraente o dal Beneficiario a seconda dei casi, attraverso il trasferimento da parte della Compagnia degli attivi sottostanti non prontamente liquidabili. Se il Contraente/Beneficiario intende ottenere il pagamento delle prestazioni mediante assegnazione di strumenti finanziari, dovrà obbligatoriamente integrare la propria domanda di pagamento con una esplicita domanda di assegnazione titoli corredata delle informazioni necessarie sul conto titoli presso il quale effettuare l'accredito.

In caso di richiesta di assegnazione titoli, i Supporti d'Investimento espressi in quote attribuite al Contratto restano investiti sino al loro effettivo trasferimento.

ART. 25 - DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE

Le dichiarazioni del Contraente devono essere veritiere, esatte e complete. La loro inesattezza o incompletezza può comportare il diritto della Compagnia di rifiutare il pagamento integrale o parziale delle Prestazioni assicurative, conformemente a quanto previsto negli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Il Contratto è soggetto alle imposte sulle assicurazioni in vigore in Italia, sulla base della dichiarazione di residenza/domicilio o della sede in Italia fatta dal Contraente quando sottoscrive il Modulo di Proposta del Contratto.

Il Contraente si impegna a comunicare entro trenta (30) giorni di calendario alla Compagnia lo spostamento di residenza, di domicilio o di sede legale (in caso di persona giuridica) in un altro Stato. In caso di inadempimento, il Contraente è responsabile per ogni eventuale danno causato alla Compagnia, ad esempio a seguito di contestazioni fiscali da parte dello Stato di nuova residenza/domicilio.

Nella proposta il Contraente deve compilare e firmare le sezioni F.A.T.C.A. e C.R.S., per la raccolta di informazioni sulla sua eventuale cittadinanza americana o residenza fiscale estera.

Nel corso della durata del Contratto il Contraente deve comunicare alla Compagnia, al più presto e in forma scritta, ogni cambiamento che incida sulle informazioni fornite nel Modulo di Proposta che include il questionario FATCA e CRS-OCSE.

La Compagnia comunque, a norma di legge, verifica eventuali variazioni relative alle sezioni F.A.T.C.A. e C.R.S. anche al fine di effettuare eventuali comunicazioni previste dalla normativa tempo per tempo vigente.

ART. 26 - PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In conformità al Regolamento 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e della legge lussemburghese del 1 agosto 2018 recanti disposizioni realative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati (il "Regolamento"), i dati personali del Contraente (del o dei Beneficiari e dell'eventuale Referente Terzo) raccolti nell'ambito della sottoscrizione del Contratto sono necessari al trattamento della richiesta di sottoscrizione e alla corretta esecuzione delle operazioni di gestione del Contratto. Suddetti dati personali sono destinati a Generali Luxembourg S.A., in qualità di Titolare del trattamento e saranno da questo trattati in modo lecito, corretto e trasparente.

Generali Luxembourg S.A. può comunicare i dati personali degli interessati solo alle persone o alle autorità per le quali il Regolamento autorizza la trasmissione, alle condizioni e nei limiti previsti dal Regolamento stesso. Pertanto, Generali Luxembourg S.A. può essere tenuto a comunicare informazioni ad alcune autorità amministrative, fiscali o giudiziarie. Tuttavia, nel contesto della prevenzione della lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, i dati personali degli interessati potranno essere condivisi tra diverse società appartenenti al Gruppo Generali (il Gruppo), al fine di rendere più efficaci le procedure di controllo e verifica della clientela e di attuare un approccio comune a tutto il Gruppo alla classificazione del rischio cliente. Le società del Gruppo destinatarie dei dati personali degli interessati possono essere situate all'interno e all'esterno dell'Unione Europea.

Inoltre, per adempiere ai suoi obblighi, l'assicuratore può anche essere tenuto a subappaltare attività e nominare dei Responsabili del trattamento comunicando i dati personali degli interessati a persone o autorità, alle condizioni e nei limiti previsti dall'articolo 300 della legge lussemburghese del 7 dicembre 2015 sul settore assicurativo. In nessun caso i dati personali degli interessati saranno utilizzati per scopi commerciali o di profilazione.

Con riferimento ai propri dati personali, il Contraente (o il Beneficiario e/o l'eventuale Referente Terzo) ha il diritto di accesso, rettifica, opposizione al trattamento, portabilità, cancellazione dei dati personali raccolti e trattati dal Titolare del trattamento. Per esercitare uno o più tra i propri diritti, il Contraente (o il Beneficiario e/o l'eventuale Referente Terzo) può contattare il Titolare del trattamento con le seguenti modalità:

a) Via posta ordinaria all'indirizzo: Generali Luxembourg - 1, rue Peternelchen, L-2370 Hesperange

b) Via posta elettronica al seguente indirizzo email: DPO@generali.lu.

La Politica sulla protezione dei dati personali applicata da Generali Luxembourg S.A. è disponibile sul sito web dell'assicuratore (www.generali.lu) o su richiesta a client_services@generali.lu.

ART. 27 - CESSIONE E COSTITUZIONE IN GARANZIA

Il Contraente può cedere a soggetti terzi al Contratto le prestazioni assicurate e/o i diritti derivanti dal Contratto, nonchè costituire su tali diritti e/o sul Contratto diritti reali di garanzia.

Qualora cio' avvenga, il Contratto oggetto dell'operazione si intende costituito a garanzia per il suo valore, attuale e futuro, entro il limite del Valore di Riscatto Totale, al netto di imposte, commissioni, spese ed eventuali altri oneri.

Tali atti dovranno essere realizzati mediante atto di cessione o costituzione di vincolo, sottoscritto dal Contraente, dalla Compagnia e dal terzo cessionario/vincolatario. In alternativa, tali atti diverranno efficaci dal momento in cui la Compagnia avrà comunicato di accettare la cessione dei diritti o la costituzione del vincolo al Contraente e al terzo cessionario/vincolatario. Tale accettazione potrà avvenire anche mediante annotazione, a cura della Compagnia, sull'originale del Contratto o mediante appendice di vincolo.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2805 del Codice Civile, la Compagnia può opporre al creditore pignoratizio le eccezioni che spettano verso il Contraente originario sulla base del Contratto.

In ogni caso tali atti dovranno essere conformi a qualsiasi previsione di legge applicabile, ivi compresi gli obblighi relativi alla prevenzione dei fenomeni di riciclaggio del denaro e finanziamento del terrorismo, nonché le previsioni regolamentari in materia di conflitti d'interesse nella distribuzione dei prodotti assicurativi, secondo gli orientamenti in vigore al momento della cessione o costituzione in garanzia.

In caso di cessione o di pegno, l'esercizio del diritto di recesso, di riscatto e di *Switch* richiedono l'assenso scritto del terzo cessionario/vincolatario.

In presenza di uno o più Beneficiari accettanti, è richiesto l'accordo esplicito e preventivo di questi ultimi alla cessione o costituzione del vincolo reale.

In occasione di qualsiasi operazione di pegno o vincolo del Contratto, dovranno essere forniti i giustificativi indicati in Allegato VII al Modulo di Proposta (Documenti da accludere).

ART. 28 - IMPIGNORABILITÀ E INSEQUESTRABILITÀ

Ai sensi, per gli effetti e nei limiti di cui all'art. 1923 del Codice Civile, le somme dovute dalla Compagnia al Contraente o al Beneficiario non sono pignorabili né sequestrabili.

ART. 29 - COMUNICAZIONI

Indirizzi di recapito

Tutte le comunicazioni tra Contraente e Compagnia andranno indirizzate a:

per la Compagnia

GENERALI LUXEMBOURG S.A.
1, RUE PETERNELCHEN
L-2370 HESPERANGE
GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO
WWW.GENERALI.LU
EMAIL: CLIENT_SERVICES@GENERALI.LU
TELEFONO: +352 27 86 26 20

per il Contraente

all'indirizzo indicato nel Modulo di Proposta o presso altri indirizzi debitamente notificati in anticipo alla Compagnia secondo le modalità indicate nel presente Contratto.

Per ciascuna parte, la comunicazione avrà effetto, in caso di comunicazione scritta, al più tardi entro cinque (5) giorni dalla data di invio della stessa indicata nella medesima comunicazione scritta; in caso di comunicazione a mezzo e-mail, alla data indicata nel rapporto di trasmissione del sistema informativo di gestione dell'account di posta elettronica.

Forma delle comunicazioni alla Compagnia

Salvo ove il presente Contratto preveda l'utilizzo di appendici operative specifiche (es. Modulo di Versamento Aggiuntivo, Modulo di *Switch*, Modulo di Riscatto, Modulo di Designazione Beneficiario) messe a disposizione dalla Compagnia, il Contraente potrà effettuare qualsiasi tipo di comunicazione in carta semplice, purché per iscritto.

La documentazione da allegare (Documenti da accludere) è indicata nell'apposito Allegato al Modulo di Proposta (Elenco giustificativi).

La Compagnia si riserva, in ogni caso, di accettare disposizioni di versamento di Premi, di *Switch*, di Riscatto (totale e parziale), nonché richieste di pagamento e di designazione dei Beneficiari, anche in carta libera (ossia anche senza l'utilizzo delle appendici operative predisposte dalla Compagnia, purché in forma scritta), a condizione che la comunicazione sia datata, firmata dal Contraente e che siano indicate tutte le informazioni necessarie alla corretta e puntuale gestione della disposizione, ordine, istruzione impartita dal Cliente e la conformità di essa alle presenti Condizioni generali.

Ove non sia previsto che le comunicazioni debbano essere effettuate in forma scritta, le comunicazioni alla Compagnia potranno essere trasmesse via e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: clilent_services@generali.lu.

Forma delle comunicazioni al Contraente e ai Beneficiari

Tutte le informazioni di natura precontrattuale e contrattuale previste dalla normativa vigente, nonché tutte le comunicazioni previste ai fini dell'esecuzione e gestione del presente Contratto, verranno fornite o effettuate in lingua italiana, a titolo gratuito e con il mezzo prescelto dal Contraente e indicato nel Modulo di Proposta, eventualmente anche per tutti i futuri contratti stipulati con la Compagnia.

Il Contraente ha infatti la facoltà di richiedere di ricevere tutte le comunicazioni da parte della Compagnia, relative al presente Contratto, in formato cartaceo o in formato elettronico (e-mail).

Il Contraente può richiedere di ricevere ogni comunicazione inviata dalla Compagnia in formato elettronico - a mezzo posta elettronica - se tale modalità di comunicazione risulta appropriata per il contesto in cui il rapporto tra la Compagnia e il Contraente si svolge o si svolgerà. Al riguardo, si segnala che la modalità di comunicazione a mezzo posta elettronica risulta appropriata se il Contraente ha regolare accesso a internet. Il sito internet consultabile ai fini dell'ottenimento di informazioni è esclusivamente quello comunicato al Contraente mediante comunicazione telematica indirizzata all'indirizzo di posta elettronica indicato dal Contraente nel Modulo di Proposta.

Il Contraente che opta per l'utilizzo del supporto durevole non cartaceo quale modalità di comunicazione, ha comunque il diritto di richiedere gratuitamente una copia in formato cartaceo della o delle comunicazioni inviate per posta elettronica.

In assenza di indicazioni da parte del Contraente, il supporto cartaceo è l'opzione predefinita e le comunicazioni andranno pertanto trasmesse a mezzo comunicazione scritta agli indirizzi sopra indicati.

La modalità di trasmissione attraverso cui ricevere le comunicazioni (cartacea o per posta elettronica) può essere modificata in corso di Contratto e sarà valida soltanto per le comunicazioni successive a tale modifica.

Destinatari delle comunicazioni

Salvo che non diversamente indicato dal Contraente, ogni comunicazione da parte della Compagnia:

a) è indirizzata al o agli ultimi indirizzi validamente comunicati alla Compagnia;

b) viene trasmessa anche ai Beneficiari designati nominativamente.

La Compagnia non può inviare materiale promozionale, pubblicitario o altre comunicazioni commerciali, salvo il caso in cui sia stata autorizzata dal Contraente.

Cambio di indirizzo

Il Contraente ha l'obbligo di informare, entro 30 (trenta) giorni di calendario, la Compagnia in caso di cambiamento della propria residenza e/o domicilio o di trasferimento della sede legale in caso di persona giuridica, o di modifica di qualsiasi altro indirizzo indicato quale indirizzo di corrispondenza nel Modulo di Proposta. Il Contraente deve inoltre informare la Compagnia in caso di cambiamento dell'indirizzo di corrispondenza del (e comunque dei dati relativi al) Beneficiario.

ART. 30 - COMUNICAZIONI IN CASO DI PERDITE

Qualora in corso di Contratto la Compagnia accerti, per la parte investita in Supporti d'Investimento espressi in quote, che il controvalore delle quote complessivamente associate al Contratto si sia ridotto di oltre il trenta per cento (30%) rispetto all'ammontare complessivo dei Premi attribuiti al ramo III del Contratto, tenuto conto di eventuali riscatti parziali, ne dà comunicazione al Contraente entro dieci (10) Giorni Lavorativi dalla data in cui l'evento si è verificato, avuto riguardo, per ciascun Supporto d'Investimento espresso in quote, dell'ultima Data di Valorizzazione disponibile. Analoga informazione con le medesime modalità è fornita in occasione di ogni ulteriore riduzione pari o superiore al dieci per cento (10%).

Tali comunicazioni vengono trasmesse ad IVASS con modalità e tempistiche previste dalla normativa di riferimento.

ART. 31 - RIESAME DEL SET INFORMATIVO – INFORMATIVA IN CORSO DI CONTRATTO

La Compagnia riesamina le informazioni contenute nel Set Informativo ogniqualvolta intervengano cambiamenti che incidono o potrebbero incidere significativamente sulle informazioni che vi figurano e, comunque, con cadenza di almeno dodici (12) mesi dalla data della pubblicazione iniziale dei documenti.

In caso di modifiche, la versione aggiornata dei documenti è resa disponile sul sito www.generali.lu con indicazione della data dell'ultimo aggiornamento disponibile.

La Compagnia comunica al Contraente (e ai Beneficiari, secondo quanto convenuto) le eventuali variazioni delle informazioni contenute nelle presenti Condizioni Generali per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del Contratto. Tale informativa può essere fornita in occasione della prima comunicazione da trasmettere in adempimento agli obblighi di informativa previsti dalla normativa vigente.

ART. 32 - RISCONTRO ALLE RICHIESTE DI INFORMAZIONI - INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Ogni informazione aggiuntiva riguardante il Contratto può essere richiesta dal Contraente e dagli aventi diritto alla Compagnia con le modalità di cui all'Art. 29.

La Compagnia fornisce riscontro a ogni richiesta d'informazione o chiarimento presentata dal Contraente, o dagli altri aventi diritto, in merito alla gestione ed evoluzione del rapporto assicurativo o alle modalità di determinazione della Prestazione assicurativa al massimo entro venti (20) giorni di calendario dalla ricezione della richiesta.

Il riscontro alle richieste concernenti la verifica degli importi delle Prestazioni assicurative liquidate contiene le indicazioni necessarie per consentire al Contraente e agli aventi diritto l'accertamento della conformità dei calcoli ai criteri indicati nelle presenti Condizioni generali ed è in ogni caso corredato dai calcoli relativi allo sviluppo delle prestazioni.

La Compagnia si riserva la possibilità di richiedere ogni informazione aggiuntiva al Contraente che sia ritenuta necessaria, ai sensi della normativa di riferimento in vigore, per l'efficacia del Contratto, per la valutazione del profilo di rischio che contraddistingue il Contraente o per adempiere ai propri obblighi in materia di prevenzione del riciclaggio di capitali e del finanziamento del terrorismo.

ART. 33 - PRESCRIZIONE

Ai sensi dell'Art. 2952 del Codice Civile, come modificato dal decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, i diritti derivanti dal Contratto (ossia il pagamento delle prestazioni assicurate) si prescrivono dopo un periodo di dieci (10) anni dalla data in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

ART. 34 - LINGUA DEL CONTRATTO

Il presente Contratto e ogni documento componente il Set Informativo è redatto in lingua italiana. Le comunicazioni relative al presente Contratto saranno in lingua italiana.

ART. 35 - LEGGE DEL CONTRATTO

La legge italiana disciplina le disposizioni concernenti la relazione contrattuale tra le parti. La legge del Granducato di Lussemburgo contiene le disposizioni prudenziali e tecniche, ivi incluse le norme applicabili agli attivi rappresentativi degli impegni della Compagnia.

ART. 36 - FORO COMPETENTE

Per le controversie relative al Contratto, il Foro competente può essere esclusivamente quello della sede, o del luogo di residenza o di domicilio del Contraente o del Beneficiario o di loro aventi causa (cioè chi acquisisce un diritto che prima spettava ad altri).

Per queste controversie, l'azione giudiziale è possibile dopo aver tentato la mediazione depositando un'istanza presso un organismo di mediazione nel luogo del giudice competente per territorio.

In caso di contestazione riguardante il Contratto, il Contraente potrà presentare un reclamo scritto per lettera raccomandata, indicandone il motivo, alla direzione generale della Compagnia presso la sede legale di quest'ultimo.

La comunicazione a mezzo raccomandata si intenderà pervenuta alla Compagnia al più tardi entro cinque (5) giorni dall'invio della stessa (farà fede il timbro postale).

In caso di trattamento insoddisfacente del reclamo scritto in oggetto entro trenta (30) giorni dalla data di ricevimento da parte della Compagnia, il Contraente può rivolgersi all'autorità di controllo della Compagnia (*Commissariat aux Assurances* - 11, rue Robert Stumper, L-2557 Lussemburgo (Granducato di Lussemburgo), oppure all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it, fatto salvo il diritto del Contraente di avviare un'azione legale.

Prima di rivolgersi all'Autorità giudiziaria è obbligatorio ricorrere alla mediazione, prevista dalla legge come condizione per le controversie in materia assicurativa. L'istituto della mediazione civile è disciplinato dal D.Lgs. 28/2010 e s.m.i. È possibile interpellare un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).

È possibile inoltre rivolgersi al mediatore assicurativo lussemburghese, l'*Association des Compagnies d'Assurances et de Réassurances* (A.C.A), 12, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo, T. +352 44 21 44 -1, web site: https://www.aca.lu/fr/mediateur-assurance.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/index_en.htm).

ART. 37 - CLAUSOLA DELLE SANZIONI INTERNAZIONALI

La Compagnia non sarà tenuta al pagamento di alcuna garanzia, prestazione o al versamento di alcuna somma di danaro ai sensi del presente Contratto se il pagamento della suddetta garanzia, prestazione o somma di danaro la esporrebbe ad una sanzione, divieto o restrizione derivante da una risoluzione delle Nazioni Unite e/o a dalle sanzioni economiche o commerciali previste dalle leggi e/o dai regolamenti emanati dall'Unione Europea, dal Gran Ducato del Lussemburgo, dagli Stati Uniti d'America e/o da qualsiasi altra legge nazionale applicabile che preveda analoghe misure.

ART. 38 - PREVENZIONE DELLE FRODI

La Compagnia ha adottato misure per combattere la frode nelle assicurazioni che possono comportare l'iscrizione del Contraente in una lista di persone ad alto rischio di commettere una frode, con l'effetto di allungare i tempi di analisi del dossier, di ridurre o rifiutare il pagamento della prestazione assicurativa.

Alcuni dati personali relativi agli interessati (Contraenti) potranno essere trattati da tutte le persone autorizzate all'interno dei diversi servizi della Compagnia. I dati personali degli interessati potranno essere trasferiti al (e trattati dal) personale degli organismi direttamente coinvolti nella lotta alle frodi assicurative.

ART. 39 - SCAMBIO AUTOMATICO E OBBLIGATORIO DI INFORMAZIONI NEL SETTORE FISCALE RELATIVAMENTE AI MECCANISMI TRANSFRONTALIERI SOGGETTI ALL'OBBLIGO DI NOTIFICA ("DAC 6")

DEFINIZIONI

Direttiva 2018/822/UE del Consiglio del 25 maggio 2018 : Direttiva che modifica la direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico e obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica . La direttiva 2018/822/EU è stata recepita in Lussemburgo con la legge del 25 marzo 2020.

Meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di notifica : qualsiasi meccanismo transfrontaliero, ossia che coinvolge più Stati membri o uno Stato membro e un paese terzo, avente per oggetto uno o più tipi di imposte di cui all'articolo 1 della legge lussemburghese del 29 marzo 2013 sulla cooperazione amministrativa in materia fiscale, come modificata, la cui prima fase è stata attuata a partire dal 25 giugno 2018 e che comprende almeno uno degli elementi distintivi elencati nell'allegato della legge.

Intermediario : qualunque persona che elabori, commercializzi, organizzi o metta a disposizione a fini di attuazione o gestisca l'attuazione di un meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di notifica. Indica altresì qualunque persona che, in considerazione dei fatti e delle circostanze pertinenti e sulla base delle informazioni disponibili e delle pertinenti competenze e comprensione necessarie per fornire tali servizi, sia a conoscenza, o si possa ragionevolmente presumere che sia a conoscenza, del fatto che si è impegnata a fornire, direttamente o attraverso altre persone, aiuto, assistenza o consulenza riguardo all'elaborazione, commercializzazione, organizzazione, messa a disposizione a fini di attuazione o gestione dell'attuazione di un meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di notifica.

Contribuente pertinente : qualunque persona a disposizione della quale è messo, a fini di attuazione, un meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di notifica o che è pronta ad attuare un meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di notifica o che ha attuato la prima fase di un tale meccanismo.

Elemento distintivo : Una caratteristica o un elemento di un dispositivo transfrontaliero che indica un potenziale rischio di evasione fiscale, come elencato nell'allegato alla legge lussemburghese del 25 marzo 2020.

Criterio del vantaggio principale : tale criterio sarà soddisfatto se è possibile stabilire che il principale vantaggio o uno dei principali vantaggi che una persona, tenuto conto di tutti i fatti e le circostanze pertinenti, si può ragionevolmente attendere da un meccanismo è ottenere un vantaggio fiscale all'interno o all'esterno del territorio dell'Unione europea. Solo i marcatori di categoria A, B e alcuni di categoria C sono soggetti al criterio del vantaggio principale.

CONTESTO

Nel contesto della lotta contro l'evasione fiscale, la direttiva sullo scambio automatico e obbligatorio di informazioni in materia fiscale è stata modificata per includere uno scambio automatico di disposizioni transfrontaliere che soddisfino diversi criteri cumulativi indicanti un rischio potenziale di evasione fiscale.

Questo scambio automatico deve essere effettuato in prima istanza dagli intermediari. In assenza di un intermediario, o in caso di applicazione dell'esenzione di cui all'articolo 3 della legge lussemburghese del 25 marzo 2020 (che riguarda avvocati, esperti contabili e coloro che esercitano la professione di audit), e in assenza di altri intermediari su cui incombono obblighi di comunicazione, l'obbligo di trasmettere le informazioni circa un regime transfrontaliero soggetto all'obbligo di notifica è a carico del contribuente interessato.

La Compagnia può essere tenuta, se del caso, a trasmettere le informazioni relative ai regimi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica all'Administration des Contributions Directes (ACD) lussemburghese e cio' al fine di soddisfare i propri obblighi relativi a DAC6.

OBBLIGHI IN MATERIA DI NOTIFICA

In questo contesto, la Compagnia, in considerazione dei fatti e delle circostanze pertinenti e sulla base delle informazioni disponibili e delle pertinenti competenze e comprensione necessarie per fornire tali servizi, può in certi casi concludere che sta fornendo aiuto, assistenza o consulenza in materia di progettazione, commercializzazione o organizzazione di un dispositivo transfrontaliero che è soggetto a obbligo di notifica. In tal caso, se necessario, la Compagnia dovrà dichiarare il dispositivo transfrontaliero alle autorità fiscali del Lussemburgo.

Il Contraente é informato che la Compagnia può essere tenuta a trasmettere le seguenti informazioni relative alle disposizioni transfrontaliere soggette all'obbligo di notifica alle autorità fiscali del Lussemburgo:

- identificazione degli intermediari e dei contribuenti pertinenti, compresi il nome, la data e il luogo di nascita (in caso di persona fisica), la residenza a fini fiscali, il cif. Nel caso in cui un'impresa associata al contribuente pertinente partecipi al meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di notifica, l'identificazione comprende anche il nome, la data e il luogo di nascita (per le persone fisiche), l'indirizzo di residenza fiscale e il cif di tale impresa associata,
- i dettagli di tutti gli elementi distintivi di cui all'allegato IV della Direttiva DAC 6 secondo i quali il dispositivo transfrontaliero deve essere notificato,
- un riassunto del contenuto del meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di notifica, incluso il riferimento al nome con il quale è comunemente noto e una descrizione in termini astratti delle pertinenti attività economiche o dei meccanismi, senza divulgare un segreto commerciale, industriale o professionale o un processo commerciale o informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico,
- la data in cui è stata attuata o sarà attuata la prima fase dell'attuazione del meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di notifica,
- i dettagli delle disposizioni nazionali che costituiscono la base del meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di notifica,
- il valore del meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di notifica,
- l'identificazione dello Stato membro del contribuente pertinente o dei contribuenti pertinenti e degli eventuali altri Stati membri che sono suscettibili di essere interessati dal meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di notifica,
- l'identificazione di qualunque altra persona nello Stato membro che potrebbe essere interessata dal meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di notifica, indicando a quali Stati membri è legata tale persona.

DATI PERSONALI E PRIVACY

Nessuna disposizione del presente articolo, impedisce al Sottoscrittore di comunicare informazioni sul suo contratto a qualsiasi autorità fiscale competente o ad altri intermediari cosi come definiti nel corpo del presente articolo.